

CCXX.

## TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO

**Sommario.** — Si approvano, senza discussione, i disegni di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908, ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche » (N. 667); « Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione di un reparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario » (N. 679); « Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie Gallerie di Firenze » (N. 683); « Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, concernenti provvedimenti a favore delle Calabrie » (N. 668) — *Votazione a scrutinio segreto* — Il Presidente comunica un messaggio del Presidente del Senato francese, che esprime sensi di simpatia all'Italia, in occasione del Centenario di Garibaldi, e soggiunge parole di gratitudine, alle quali si associa, a nome del Governo, il ministro delle finanze — *Discussione del disegno di legge:* « Istituzione della sezione industriale presso la Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università degli studi in Palermo » (N. 615) — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Volterra, Bettoni, Arcoleo, Di Martino Gerolamo, relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica* — *Senza osservazioni vengono approvati tutti gli articoli del disegno di legge* — *Discussione del disegno di legge:* « Acquisto, adattamento ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle RR. Rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles ed Aja » (N. 673) — *Nella discussione generale, fa osservazioni il senatore De Sonnaz, cui risponde il ministro degli affari esteri.* — *Si approvano, senza osservazioni, gli articoli del disegno di legge.* — *Discussione del disegno di legge:* « Convenzione addizionale e dichiarazione annessa alla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 14 giugno 1907 » (N. 696) — *Partecipano, alla discussione generale, il senatore Pierantoni, il ministro degli affari esteri ed il senatore Di Collobiano, relatore* — *Si approvano, senza discussione, gli articoli del disegno di legge* — *Approvazione del disegno di legge:* « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 714) — *Discussione del disegno di legge:* « Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia » (N. 665) — *Prendono la parola, nella discussione generale, i senatori Monteverde, Tommasini, relatore, ed il ministro del tesoro* — *Si approvano, senza osservazioni, tutti gli articoli del disegno di legge* — *Approvazione dei disegni di legge:* Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 252, sulle case popolari » (N. 691); « Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) » (N. 688) — *Discussione del disegno di legge:* « Modificazioni al testo

unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio ai capi tecnici di artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare » (N. 669) — Nella discussione generale il senatore Bettoni, ff. di relatore, fa una raccomandazione, alla quale risponde il ministro della guerra — Sono approvati, senza discussione, gli articoli del disegno di legge — Chiusura di votazione — Approvazione dei disegni di legge: « Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti » (N. 674); « Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del R. esercito » (N. 680); « Provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali » (N. 681); « Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917 e 19 luglio 1906, n. 379 » (N. 670); « Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante » (N. 705) — Votazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione — Discussione del disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 687) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Arcoleo, Bettoni, relatore, ed il ministro delle poste e dei telegrafi — Si approva un ordine del giorno presentato dal senatore Arcoleo e modificato dal ministro — Si approvano tutti gli articoli e le tabelle del disegno di legge, con osservazioni all'art. 21 del ministro delle poste e dei telegrafi ed all'art. 36 del Presidente — Approvazione dei disegni di legge: « Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia » (N. 598); « Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata da Costantino Resson alla città di Firenze » (N. 711); « Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella Regia Università di Parma » (N. 684); « Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella Regia Università degli studi di Pavia » (N. 685) — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino » (N. 701) — Alla discussione generale prendono parte i senatori Arcoleo, D'Antona, relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica — Si approvano, senza discussione, gli articoli del disegno di legge — Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della Regia Università degli studi in Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali » (N. 702) — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, delle finanze, della pubblica istruzione, della guerra, di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro e della marina.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario

1907-908 ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche » (N. 677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908 ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 677).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1,606,500 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908,

indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1907-908 è istituito il capitolo n. 69-bis colla denominazione: « Spese di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche » con lo stanziamento di L. 100,000.

(Approvato).

**Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1907-908.**

Cap. n. 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) . . . . .	L. 129,600
» 5. Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) . . . . .	285,000
» 9. Assistenti e loro assimilati - Telefoniste avventizie - Telegrafisti militari - Aiutanti in prova - Allievi ed operai meccanici - Operai in genere - Indennità ai medesimi per infortuni sul lavoro . . . . .	103,000
» 10. Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardiafilii ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche . . . . .	49,900
» 19. Indennità diverse con carattere permanente . . . . .	5,000
» 20. Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . .	5,000
» 29. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale . . . . .	10,000
» 39. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse) . . . . .	215,000
» 41. Assegni al personale degli uffici italiani all'estero (Spese fisse) . . . . .	40,000
» 42. Retribuzione ai procacci pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spese fisse) . . . . .	31,000
» 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria) . . . . .	75,000
» 64. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e del telefono . . . . .	200,000
» 65. Spese di esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche . . . . .	50,000
» 71. Retribuzione al personale degli uffici di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	358,000
» 75. Spese di pigioni (Spese fisse) . . . . .	50,000
Totale . . . . .	<u>L. 1,606,500</u>

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il riparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario » (N. 679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*. legge:

Articolo unico.

È approvata l'assegnazione straordinaria di L. 120,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-907, al nuovo capitolo n. 482 *ter*: « Spese per la Commissione Reale istituita, in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, con Regio decreto 8 aprile 1900, n. 137, per la valutazione e il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario ».

Il Governo è autorizzato ad imputare il pagamento di tale spesa in conto residui, prelevando la corrispondente somma dai residui del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 483 del predetto stato di previsione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze » (N. 683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 82,000 per l'impianto

del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze. Tale somma sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria » (N. 668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del disegno di legge.

(V. Stampato N. 668).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1906, n. 255, a favore dei comuni indicati nell'elenco annesso alla legge stessa, compresi l'esonero dalle imposte e sovrimposte ed il rimborso del Tesoro, di cui all'art. 3, sono estese

a tutti i comuni delle tre provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

All'esonero sarà provveduto mediante sgravi e rimborsi colle norme delle disposizioni vigenti.

Pendenti le pratiche di rimborso delle imposte e sovrimposte relative alle ultime due rate del 1905 e alle rate del 1906, verrà sospesa la riscossione delle rate del 1907 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati che nel frattempo verranno a scadere nei comuni non compresi nell'elenco suddetto.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad accordare, dietro richiesta, alle provincie e ai comuni interessati anticipazioni provvisorie sulle quote di sovrimposta sospese, da compensarsi con i rimborsi che il Tesoro dovrà fare agli enti medesimi.

Non appena resi esecutori gli sgravi, verrà revocata la sospensione.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le domande per la revisione straordinaria dei redditi incerti e variabili di categoria B e C, soggetti all'imposta di ricchezza mobile, agli effetti del 1906, di cui all'art. 4 della citata legge, sono ammissibili pei contribuenti dei comuni non compresi nell'elenco sopraindicato fino al trentesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge.

Le domande per gli sgravi e le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati di cui all'articolo 5 della legge-stessa, dovranno essere presentate entro tre mesi dalla detta pubblicazione.

(Approvato).

#### Art. 3.

A cominciare dal 1° gennaio 1907, per tutti i comuni della Calabria, le sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati, sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante, staranno a carico del Tesoro.

L'ammontare dei rimborsi pel 1907 verrà dal Tesoro pagato alle provincie ed ai comuni e andrà a difalco della parte di sovrimposta da ripartire a carico dei contribuenti nei ruoli fab-

bricati 1908, o nei ruoli speciali da pubblicarsi nell'anno in corso.

Quando per effetto delle disposizioni del presente articolo rimanga insoddisfatta una quota della complessiva sovrimposta vincolata alla Cassa dei depositi e prestiti o alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in garanzia di prestiti, il Tesoro verserà direttamente la quota stessa agli Istituti suddetti.

(Approvato).

#### Art. 4.

Pel pagamento delle sovrimposte ai comuni ed alle provincie, di cui all'art. 3 della presente legge, si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio passivo del Ministero del tesoro.

(Approvato).

#### Art. 5.

I crediti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per quote già in tolleranza a tutto il 1906, e per relativi interessi scaduti in ordine a delegazioni sulla imposta fondiaria rilasciata a garanzia di prestiti concessi a provincie e comuni, sono dichiarati esigibili agli effetti dell'art. 1287 del Codice civile.

I crediti stessi possono, in quanto occorre, ridursi o estinguersi anche con trattenute su quelli che gli enti mutuatari abbiano verso il Tesoro, in dipendenza dell'art. 3 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sono applicabili ai comuni delle Calabrie e della Basilicata, anche per la effettiva diminuzione dei proventi, determinata dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255.

(Approvato).

#### Art. 7.

Fermi restando i contributi e i sussidi assegnati con l'art. 80 della legge 25 giugno 1906, n. 255, il maggior sussidio di lire 1500 alla scuola d'intaglio e di disegno applicato alle

arti di Fuscaldo è elevato a lire 4000 da prelevarsi sui fondi autorizzati per l'art. 79 della detta legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore;

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna;

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali;

Cancellerie e segreterie giudiziarie;

Provvedimenti pei sottufficiali;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche;

Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il reparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario;

Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze;

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, concernenti provvedimenti a favore della Calabria.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Debbo, signori senatori, darvi comunicazione di un messaggio del Presidente del Senato francese, molto cordiale ed affettuoso, che ho ricevuto questa mattina, a cui è unito un estratto del processo verbale della seduta del Senato francese del 5 luglio.

« Monsieur le Président,

« Dans sa séance du 5 juillet, le Sénat, sur la proposition d'un grand nombre de ses membres, a voulu s'associer à la grande manifestation patriotique par laquelle la nation italienne a célébré le centenaire de la naissance d'un de ses plus illustres enfants, le général Garibaldi.

« Je répons au vœu de l'Assemblée en transmettant à V. E. l'extrait ci-joint du procès-verbal qui constate les vifs sentiments de reconnaissance et de sympathie affirmés par le Sénat.

« Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

« Le Président du Sénat

« ANTONIN DUBOIS ».

Leggo ora il processo verbale della tornata del 5 luglio.

« M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Magnien.

« M. MAGNIEN (Saône-et-Loire). Messieurs, c'était hier, 4 juillet, jour de fête nationale en Italie où se célébrait, en grande pompe, le centenaire de la naissance d'un de ses plus glorieux enfants, le général Garibaldi.

« La France républicaine a le devoir de se rappeler qu'aux jours les plus sombres de l'année terrible, elle a vu Garibaldi lui apporter spontanément le concours et l'énergie des gens de cœur volontairement groupés autour de lui pour venir combattre avec nos réserves l'ennemi qui avait envahi notre territoire.

« Elle ne peut oublier que ce noyau d'héroïques Garibaldiens a formé, avec nos soldats, l'armée des Vosges qui, sous le commandement du général Garibaldi et avec le concours de ses fils Menotti et Ricciotti et de son gendre le général Canzio, a pu préserver Autun

de l'invasion allemande et infliger à nos ennemis, sous les murs de Dijon, une défaite où ceux-ci ont laissé entre nos mains le drapeau du 63<sup>e</sup> régiment poméranien, le seul qui ait été conquis pendant cette terrible guerre.

« A cette douloureuse époque j'appartenais à l'armée des Vosges, à l'état-major du général Garibaldi, et je me souviens de l'élan patriotique qui avait enflammé le cœur des vaillants combattants de cette armée où côte, à côte Français et Garibaldiens luttaient ensemble pour notre indépendance.

J'ai pensé avec nos collègues du Sénat, que nous devons prendre part à cette manifestation d'une nation amie. (*Très bien ! Très bien !*)

C'est pourquoi, monsieur le Président, je vous prie en leur nom, et au mien, d'envoyer au Sénat italien dans un salut cordial, le témoignage de sa reconnaissance émue en l'honneur de ce héros devenu légendaire des deux côtés des Alpes, qui, en mettant son épée au service de la France, ne se faisait qu'obéir à son amour de la justice et du droit.

« Pour en perpétuer le souvenir, la Ligue franco-italienne a pris l'initiative d'élever, à Paris, la statue de Garibaldi.

« L'inauguration doit avoir lieu le 13 juillet, la veille de notre fête nationale.

« La France toute entière s'associera à cette manifestation patriotique, à laquelle prendront part, avec les survivants des Garibaldiens de l'armée des Vosges, tous les républicains, pour fêter en France, comme on l'a fait en Italie, le premier centenaire de Garibaldi (*Vifs applaudissements*).

« Cette motion est signée de MM. Magnien, sénateur de Saône-et-Loire; Jouffray, sénateur de l'Isère; Maurice-Faure, sénateur de la Drôme; M. Sauvan, sénateur des Alpes Maritimes, maire de Nice; Maurice Rouvier, sénateur des Alpes Maritimes; Delpéch J. Desmons, G. Pradal, Saint-Romme, César Duval, A. Perrier, Gustave Rivet, A. Mascurand, Alexandre Lefèvre, A. Ranson, docteur Piettre, E. Chautemps, docteur Flaissières, Guérin, Piot, A. Hugot, docteur H. Ricard, Guillemant, Bassinet, sénateurs.

« M. le PRÉSIDENT. Le Sénat permettra, sans doute, que je transmette, en son nom, au Sénat Italien le témoignage de souvenir reconnais-

sant et de sympathie cordiale dont il vient d'entendre la noble expression.

« Soldat glorieux de la liberté et de l'indépendance nationale, ayant donné tout son cœur et tout son concours à la France menacée par l'étranger, Garibaldi est, pour les patries italienne et française, comme un héros commun, et en honorant sa mémoire, les deux nations resserreront encore l'amitié qui les unit déjà. (*Nouveaux et très vifs applaudissements*).

« Pour extrait:

« Le Secrétaire Général de la Présidence

« DUPRÈ ».

(*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. La mozione è stata firmata da ben venti senatori.

Queste espressioni molto commoventi e cordiali da parte del Senato, sono, si può dire, quelle di tutta la nazione francese, perchè quel grand'Uomo, il quale aveva il segreto di suscitare l'entusiasmo dei buoni e di spingerli sulla via degli eroi, fu parte assai grande della nostra costituzione politica. L'Italia a sua volta non può dimenticare il sangue francese che nel '59 fu sparso in Italia per la causa della nostra indipendenza, ed io credo che il Senato consentirà che io mi renda interprete dei suoi sentimenti presso il Senato francese e presso la Francia intiera. (*Vivi applausi*).

LACAVA, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro delle finanze. Il Governo si associa alle parole così elevate dette dal nostro egregio Presidente in ringraziamento del messaggio inviato dal Senato francese. (*Approvazioni*).

Discussione del disegno di legge: « Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo » (N. 615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge:

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 615).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VOLTERRA, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VOLTERRA, *dell'Ufficio centrale*. Sono dolente di non potere essere d'accordo con l'onorevole relatore riguardo all'approvazione della convenzione che ci è sottoposta. Apprezzo grandemente gli intendimenti che hanno condotto a presentarla, come pure non posso avere che parole di lode per la persona benemerita e per gli enti locali che hanno dato fondi per la scuola di Palermo, ma d'altra parte ritengo che approvando questa convenzione non si raggiungerebbe lo scopo che si cerca, che è quello di rialzare le sorti della scuola d'applicazione di Palermo.

La convenzione contiene ancora a mio avviso alcune lacune.

La ragione principale della mia opinione contraria consiste in ciò che io ritengo assolutamente insufficienti i mezzi posti a disposizione della scuola per istituire una intera sezione industriale. Si pensi che, secondo questa convenzione, tale sezione deve avere sette insegnamenti di cui almeno cinque nuovi, e tutti o quasi a base sperimentale, mentre vengono messi a disposizione della scuola annualmente appena 8000 franchi, per dotazione dei laboratori.

Si pensi che fra questi insegnamenti sperimentali vi è la elettrotecnica, vi è la chimica industriale e vi sono la meccanica e la tecnologia a cui dovrebbe essere annesso un laboratorio di macchine. Ora, senza parlare degli Istituti esteri, anche confrontando cogli Istituti nostri che hanno certo un assetto più modesto si nota una differenza enorme. A Milano per esempio per l'elettrotecnica, il comm. Erba ha messo a disposizione 400,000 lire ma non sono state sufficienti, ed ha dovuto dare una nuova sovvenzione perchè l'insegnamento potesse andare innanzi. Per il solo insegnamento della elettrochimica a Milano, la Cassa di risparmio ha messo a disposizione 300,000 franchi. Non

starò a dire le cifre che si spendono a Torino per la sola elettrotecnica.

Per ciò, lo ripeto, io ritengo assolutamente insufficienti i mezzi posti a disposizione per creare un'intera sezione industriale a Palermo.

Secondo me, sarebbe stato molto più prudente per ora, invece di sperperare per così dire le somme poste a disposizione di Palermo, concentrarle in qualche cosa di più utile, nel creare per esempio solo un insegnamento nuovo, l'elettrotecnica. A questo proposito debbo osservare che il comm. Pintacuda, a cui si deve in gran parte la elargizione dei fondi, metteva come sola condizione della sua elargizione la costituzione dell'insegnamento dell'elettrotecnica. Io ritengo infatti che questo avrebbe dovuto essere il primo nucleo intorno al quale si sarebbe un poco per volta, non tutto d'un tratto, potuto costituire la sezione industriale con effetti veramente utili. In tal modo gli allievi ingegneri della scuola avrebbero cominciato ad avere una estensione della loro coltura sì da potere con maggior profitto esercitare la professione di ingegneri industriali, il che non è escluso agli ingegneri civili, in pari tempo ciò avrebbe attirato nuovi allievi alla scuola, talchè un poco per volta sarebbe spontaneamente venuta la ragione di distinguere nella scuola la sezione civile dalla sezione industriale.

D'altra parte creare tutto di un tratto almeno cinque o sei insegnamenti nuovi, mi pare che produrrebbe delle difficoltà non lievi per trovare il personale insegnante. Tutti sanno infatti quanto sia difficile trovare professori per le materie di applicazione, mentre è relativamente facile trovarne per materie teoriche. Come si può trovare un buon professore di meccanica applicata con 3000 franchi soltanto? Le difficoltà che io ho espresse al Senato giustificano, mi sembra, l'opinione che ho esposta in principio.

Quanto alle lacune di cui parlavo ne accennerò una sola. Nella legge non si specifica chi dovrà sostenere l'onere dell'aumento quinquennale dello stipendio dei professori, contrariamente a quanto è avvenuto nelle analoghe convenzioni che io conosco. Osservo che i denari dati sono impiegati in rendita che adesso è al 3.75, ma tra qualche tempo sarà al 3.50 per cento, mentre saranno necessari aumenti per le quote

quinquennali che debbono essere date ai professori. Mi rivolgo all'onor. ministro per sapere chi dovrà contribuire questo aumento di cui nella convenzione non si fa parola.

Un'altra osservazione vorrei fare ed è questa. Si parla nella relazione dell'utilità che si avrebbe in Sicilia di creare una scuola di carattere minerario date le ricchezze minerarie dell'isola. Ma una scuola di miniere è cosa diversa da una scuola industriale. In Francia *l'école des mines*, non ha niente a che fare colla scuola centrale in cui si formano gl'ingegneri industriali ed anche a Berlino la scuola mineraria è distinta dalle sezioni industriali del Politecnico.

Se, come ho detto, si cercasse di dare alla scuola un incremento graduale, questo potrebbe forse condurre ad una sezione mineraria, anziché ad una vera e propria sezione industriale.

Sono queste le considerazioni che volevo esporre al Senato. Io penso che si debba guardare più alle cose che alle parole. Ora la sezione industriale è una bellissima parola, ma secondo me mancano i mezzi necessari per farvi corrispondere qualche cosa di concreto.

Ho detto questo nell'interesse della scuola di Palermo che mi auguro possa essere sempre utile all'incremento e alla prosperità di quella nobile regione per cui tutti abbiamo tanta simpatia e tanto affetto. (*Approvazioni*).

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Sarà forse troppo ardimento il mio di dire poche parole intorno a quanto ha voluto enunciare il collega Volterra, ma sento la necessità di non far passare sotto silenzio alcune delle sue dichiarazioni. Egli ha espresso il desiderio che questa legge abbia a subire delle modificazioni ed i suoi ragionamenti sono degni di serio esame.

Questa nuova scuola probabilmente, egli ha detto, non potrà essere creata con quella utilità che i proponenti si prefiggono perchè i mezzi ad essa concessi non saranno sufficienti. Ma io mi permetto di far osservare che noi ci troviamo di fronte ad un caso speciale, ad una iniziativa venuta in parte anche per la generosità di privati e da impulso generale di enti locali.

Credo poi che queste sezioni industriali debbano essere largamente incoraggiate. Il desi-

derio del collega Volterra sarebbe da seguire, quando non compromettesse l'impianto di questa importante sezione.

Quindi io son di parere che sia contrario allo spirito pratico di volere, per desiderio del meglio, rinunciare al bene. Siamo riconoscenti al generoso oblatore di una somma ragguardevole che ha cominciato col suo esempio a rendere possibile l'istituzione. Siamo pur larghi del nostro plauso ed appoggio per quegli enti che, cogliendo questa circostanza, hanno voluto dare anch'essi la loro parte di concorso per la nuova scuola, e da poichè il Governo interviene in forma così modesta ad integrare il necessario per l'impianto di questa sezione industriale, mi pare che sarebbe fuor di luogo, anzi dannoso, frapporre indugi, sicchè la sezione stessa non potesse sorgere, salvo col tempo meglio dotarla per farla assurgere a quella perfezione, a cui la vorrebbe sin dal suo nascere il collega Volterra.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Parlo in nome della nobile regione a cui l'onor. Volterra, per cicatrizzare la ferita, ha consacrato le ultime sue parole.

Mi pare che noi ogni giorno parliamo di iniziative. Qui si tratta di una convenzione e in questa si stabiliscono dei fondi per creare una sezione industriale. Anzitutto mi pare fuori di luogo, in questo momento, applicare a un rapporto contrattuale criteri scientifici. Non era difficile considerare le differenze con la scuola di Parigi e con quella di Berlino. Tutto al più se ne è accennato per dire che anche sotto il rapporto industriale non sono lontane le attinenze con miniere e con altri fattori naturali dell'isola, che possono dare un atteggiamento singolare ad una scuola industriale in Palermo.

Non mi pare si possa fare una opposizione veramente concreta dal punto di vista finanziario, nè da quello scientifico. Dal punto di vista finanziario no, perchè un primo nucleo di entrata viene ora a costituirsi dal contributo di privati e di enti locali, e il Governo dà un minimo aiuto, che per altro rappresenta un obbligo da parte dello Stato.

Del resto in modo embrionale sorsero altrove altre scuole, e posso citare quella di Napoli, che, da modesta sezione industriale si è trasformata in Politecnico; prima il Consiglio su-

periore, poi il Parlamento approvarono quella iniziativa a cui ora segue un eccellente risultato. Perché dovrebbe ora lesinarsi sopra una tenue somma, specialmente di fronte a Palermo e alla Sicilia, che, larga di sacrifici, chiese sempre meno di ogni altra regione?

Sotto il rapporto scientifico io domando perché si preoccupa l'onor. Volterra che non si possa con questo fondo fare i primi tentativi e avere insegnanti che gradualmente completino questa scuola? Se avrà forza propria si svilupperà, altrimenti rimarrà tistica e rachitica. Ma questa sorte è di tutti gli organismi.

Ora, il vero modo di sviluppare le iniziative, è di concorrere da parte del Governo, affinché siano stimolati gli enti locali o i privati a contribuire, anche per spirito regionale, per quel patriottismo che è insito nell'isola, all'incremento di una scuola che potrà essere anche il germe di un politecnico. (*Bene*).

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Il senatore Volterra ha detto delle cose giustissime. Una sezione industriale di una scuola di applicazione ha bisogno di mezzi così potenti, che quelli previsti dalla presente convenzione per la sezione industriale di Palermo debbono dirsi assolutamente derisori. Questa è la verità. Però ciò non significa che non debba approvarsi la convenzione che sta innanzi a noi. Il concetto della fondazione di una grande scuola industriale è perfettamente esposto dal senatore Volterra, ma qui si tratta di ben altro scopo ed è bene intenderci francamente. Le industrie in questo momento stanno subendo in tutto il mondo una grandissima trasformazione; le industrie elettriche, che prima non esistevano, si sono enormemente sviluppate. Le industrie chimiche che prima si valevano del carbone, ora si valgono della elettricità; ci troviamo quindi in un periodo di completa trasformazione industriale in Italia e in tutto il mondo.

In Italia, appena questo rinnovamento fu iniziato, appena questo nuovo indirizzo fu trovato necessario, a Torino e a Milano, dove, sia per lo sviluppo delle industrie, sia per mille altre ragioni che tornano a lode di quelle industriose provincie, il bisogno fu prima sentito, si cercò di fondare delle istituzioni che servissero a prepa-

rare ingegneri e direttori col nuovo indirizzo; nel Mezzogiorno invece nulla di questo si poté fare; onde la giusta e doverosa preoccupazione delle Università di Napoli e di Palermo perchè in avvenire anch'esse si trovassero preparate. Venne prima la scuola di applicazione di Napoli a reclamare una sezione industriale con indirizzo moderno e non fu senza stenti e senza lotte che poté riuscire nell'intento, perchè gli stessi argomenti che sorgono ora, furono svolti anni addietro da altri colleghi per l'Università e per la scuola di applicazione di Napoli, ed il desiderio di fare cosa perfetta servì allora per ritardare il compimento del buono.

Però, dopo insistenze, e io ho qui a lato un mio caro collega che assistette alla lotta sostenuta da me contro uno dei più illustri scienziati d'Italia nel Consiglio superiore su questo argomento, a Napoli si poté raggiungere l'intento. Ora viene la volta di Palermo e i mezzi debbono giudicarsi veramente inadeguati; non può tuttavia negarsi, che è un primo passo e come tale bisogna accettarlo. Ciò mostra soltanto l'amore di queste regioni a voler lavorare, mostra il desiderio che esse hanno di poter concorrere al rinnovamento industriale, al miglioramento della nostra patria. Possiamo noi, considerate in questo modo le cose, respingere questo primo sforzo?

No; io sono sicuro che il Governo, quando sarà stabilito quell'equilibrio che ora manca, penserà al modo migliore di organizzare l'istruzione industriale in tutto il Regno. Oggi mi è bastevole domandare al collega Volterra quale danno possa produrre questa scuola anche embrionale. Se produce dei danni io sono pronto a votar contro, ma se non ne produce ed è semplicemente un istituto insufficiente agli alti ideali del professoro Volterra, io credo che convenga cominciare a far questo po' di bene, nella speranza che per l'avvenire si faccia meglio.

Avremo per lo meno degli ingegneri civili che avranno una cultura un po' più estesa, senza essere ingegneri industriali completi.

Le Amministrazioni pubbliche della Sicilia fanno dei sacrifici a questo scopo, i privati concorrono generosamente, e nessuna ragione può consigliare a non accettare la presente legge, pur riconoscendo che essa non provvede a fondare una vera scuola industriale,

per la quale occorrerebbero centinaia di migliaia di lire. (*Approvazioni*).

DI MARTINO G., *relatore*. Domandola parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARTINO G., *relatore*. A quanto è stato detto dai senatori Bettoni, Arcoleo e Paternò, avrei poco da aggiungere. Ma debbo dire che dal vostro Ufficio centrale è stata, quasi ad unanimità, proposta al Senato l'approvazione della legge: solo dissenziente è stato il senatore Volterra.

L'istituzione della sezione industriale a Palermo si propone due scopi, primo quello di sollevare dall'inferiorità in cui si trova quella scuola di applicazione, rispetto a quelle delle altre regioni d'Italia, e poi di svolgere quegli insegnamenti che abbiano di mira l'utilizzazione industriale dei prodotti agricoli e minerari, così abbondanti nell'isola.

Questi fini sono così apprezzati in Sicilia ed a Palermo, che fu accolto con slancio l'appello che veniva dal Consiglio accademico e dal direttore della scuola d'applicazione; e Camere di commercio, enti morali, municipio e provincia, privati cittadini, il prof. Pintacuda primo fra tutti, col loro concorso hanno reso possibile l'istituzione della nuova sezione.

Il Governo concorrerà soltanto con la somma di L. 10,000 annue e sarà un sacrificio ben lieve per i vantaggi che potranno ritrarsi da questa istituzione, la quale eviterà che i giovani di Palermo e della Sicilia emigrino nel continente, perchè non trovano ivi l'insegnamento su materie di recente sviluppo, che riguardano le nuove applicazioni delle ultime scoperte della scienza all'industria, e che loro conferisca il diploma per una carriera più moderna e più remunerativa.

Questa nuova sezione dovrebbe non solo impedire questa emigrazione, ma attrarre a sé i giovani del continente per la specialità degli studi che ivi si potranno coltivare.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, interrogato in proposito, così rispose: «Istituendo nella Sicilia, così ricca di terreni minerali, una cattedra di coltivazione delle miniere, un insegnamento di chimica industriale con un corso di costruzione di macchine estrattive e perforatrici, ecc., la sezione industriale di Palermo verrà a costituire in Italia una

scuola, che in qualche modo potrà corrispondere alle scuole minerarie dell'estero».

La nuova scuola deve esser base di quelle nuove industrie che attualmente si svolgono fuori della Sicilia, e che servono alla trasformazione dei minerali, e che dovrebbero trovar sede più logica e più remunerativa nel luogo stesso dove la materia prima si trova e si produce.

Per tutte queste ragioni, l'Ufficio centrale propone al Senato l'approvazione della legge perchè ritiene che questo sia solo il principio di quello che il Governo dovrà fare in seguito.

L'onere, del resto, che assume lo Stato per questa sezione, tanto utile alla Sicilia, è per ora, come dissi, abbastanza lieve, se in ispecie si tien conto del contributo che si dà alla scuola di applicazione di Roma in L. 114,550 e a quella di Torino in L. 102,800, mentre per la scuola di Palermo si spendono attualmente L. 88,000, e lo Stato ne spenderà solo 98,000 quando verrà istituita la sezione industriale.

Il collega Volterra parlava di mezzi insufficienti. Anche l'Ufficio centrale fa voti che l'onorevole ministro voglia dare affidamento che nei prossimi esercizi, se le condizioni del bilancio dell'istruzione lo permetteranno, saranno aumentati i fondi e stanziati tutte quelle altre somme che saranno reputate necessarie per completare gl'insegnamenti della scuola.

Abbiamo oltracciò che la scuola di applicazione, per rendere più facile l'attuazione della sezione, ha prestato, per così dire, alla sezione industriale due professori, uno ordinario ed uno straordinario.

Il Governo dovrà fare opera perchè al più presto siano restituite le due cattedre e sia rinvigorita una scuola che, unica in Sicilia, minaccia di deperire, tanto da aversi una diminuzione costante nel numero degli allievi. In un decennio, da 90 sono ridotti a 30 e vi fu un anno, il 1902-903, in cui se ne contarono solamente 12 in tutte e tre le classi di applicazione.

Credo quindi sia opera efficace, opportuna e patriottica sollevare le sorti della scuola di applicazione di Palermo, approvando il presente progetto di legge.

Diceva inoltre il senatore Volterra che sarebbe più utile concentrare, restringendo il numero degli insegnamenti. Faccio osservare che

noi esaminiamo una legge che si basa sopra una convenzione che noi non possiamo modificare, e se noi non approveremo questi criteri, i sottoscrittori domani potranno benissimo non ritenersi più impegnati, ritirare la loro offerta, e allora mancheranno le basi per la creazione della nuova sezione che s'intende istituire.

Si sono fatti tanti sacrifici in molti anni per arrivare a questo, si son raccolte 114,000 lire, e per desiderare l'ottimo ora noi non avremmo nemmeno il bene.

Il collega Volterra credo abbia detto una cosa non esatta. Egli ha detto che il professor Pintacuda abbia dato le trentamila lire unicamente per la cattedra di elettrotecnica, invece egli diede le trentamila lire per la sezione industriale, purchè in questa non mancasse l'insegnamento dell'elettrotecnica.

In quanto agli aumenti quinquennali ai professori, che l'onor. Volterra trova dimonticati nella convenzione, gli risponderà certamente l'onorevole ministro, ma c'è da osservare: anzitutto ci sono altri cinque anni e da qui a cinque anni il Governo dovrà provvedere per migliorare le condizioni di questa scuola. Poi c'è una sottoscrizione non ancora chiusa, che già ha raggiunto 114,000 lire, e c'è da sperare che altri privati e altri enti possano ancora concorrere a favore di una scuola che deve rendere più fecondi le risorse locali di Palermo e della Sicilia.

Con questo augurio, io spero che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge, il quale ha già ottenuto il voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento.

VOLTERRA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA, dell'Ufficio centrale. Vorrei aggiungere solo poche parole per rispondere al senatore Paternò nel senso, che io riteneva utile mettere, come primo nucleo della sezione industriale, un insegnamento che avesse fondi non del tutto insufficienti, come quello della elettrotecnica, tanto più che aveva letto nella relazione premessa al progetto che il professore Pintacuda vincolava il suo contributo alla istituzione della cattedra di elettrotecnica.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. L'onor. relatore e gli onor. Bettoni, Arcoleo e Paternò hanno dimostrato al Senato l'opportunità e la conveniente utilità di approvare questo disegno di legge che risponde ad un vivo desiderio della città di Palermo, e dell'isola patriottica, vivo desiderio manifestato e ripetuto durante alcuni anni e che non aveva trovato finora la sua formula concreta e i mezzi necessari.

Ora, per dotare l'Università di questa sezione industriale della scuola di applicazione hanno contribuito il comune, gli enti locali, la Cassa di risparmio e un privato generoso, che, memore di essere stato egregio professore e industriale fortunato, ha contribuito con 30,000 lire di capitale, in rendita pubblica, con la condizione d'insegnamenti tecnici connessi alle condizioni della sua regione.

In questo caso che doveva fare il Ministero? Aiutare l'iniziativa locale che corrispondeva anche al vivo desiderio di coloro che si occupano della vita industriale e del progresso economico della Sicilia. E ciò che si fece nell'alta Italia, ciò che si fece vari anni or sono a Bologna, ciò che sempre si invoca da noi.

L'onor. senatore Volterra è membro dell'Ufficio centrale, ma, pare, dissenta nelle conclusioni. Mi permetta che io gli dica che, mentre apprezzo e pondero le sue considerazioni scientifiche, dubito che egli sia in errore sulla base finanziaria del suo ragionamento. Tutti riconosciamo che molto maggiori mezzi sarebbero occorsi. Egli dice che questa scuola ha dal Governo sole 8000 lire. No, onorevole senatore, lo Stato dà 10,000 lire annue per gli stipendi di nuovi professori; otto ne risparmia, perchè trovano margine nel vecchio ruolo della scuola. Così fanno 18,000 lire: le altre somme necessarie sono date dai capitali che questi enti locali hanno versate per la scuola. Le 150 mila lire, date dal Consiglio accademico sul fondo Garibaldi, serviranno per lire 90,000 all'adattamento di locali e per lire 50,000 alla prima provvista di materiale scientifico. L'onor. Paternò lo ha chiarito già. E lo ringrazio dell'assenso.

Il Senato dunque vede che abbiamo 42 mila lire annue per cominciare: non sono 8000 lire...

VOLTERRA. Per i lavoratori.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Insomma sono 42,000 lire. Poi l'onor. Volterra domanda: E gli aumenti quinquennali? Non ne parla il Ministero.

Questa industriale diventa una sezione nuova del Politecnico di Palermo. I professori sono nominati dallo Stato; gli aumenti quinquennali saranno a carico di chi dà gli stipendi, ossia dello Stato, come accade in tutte le altre scuole d'applicazione. Sono professori dello Stato e non ci può esser dubbio intorno a ciò.

Il senatore Volterra dice: Come aprirete i concorsi per sette cattedre nuove? Ma non ci sono sette professori nuovi. Due sono incaricati, tre sono straordinari, e non sarà difficile trovare dei giovani valenti per tali uffici. Si volevano — lo so — quasi tutti ordinari, specie i chimici. Ma un passo alla volta. Verranno poi.

Pur ritenendo giuste le considerazioni del senatore Paternò sulla scarsa dotazione iniziale, si può dare affidamento al Senato che, quando lo svolgimento degli studi richiederà altri sforzi, lo Stato non dimenticherà la scuola di Palermo, come non dimenticò le altre, perchè tutte si debbono svolgere armonicamente tra loro. La Sicilia ebbe troppe Facoltà di lettere e non ebbe affatto questi studi tanto necessari.

Ringrazio l'onor. relatore che ha ricordato opportunamente il voto favorevole del Consiglio superiore; ha dato spiegazioni sufficienti al Senato, e che ha intuito e anticipato le risposte del ministro. Il mio sentimento era stato anche posto in luce dai senatori Arcoletto, Bettoni e Paternò. Qui si comincia; qui si raccolgono i diversi contributi degli enti locali e si crea questa sezione per dare soprattutto ai giovani alcuni insegnamenti che corrispondono alle particolari condizioni della Sicilia. Non si fa una scuola speciale di miniere o altro, ma una cattedra che si occupi bene dell'utilizzazione dei minerali dell'isola. Poi con gli aumenti successivi del bilancio si verranno svolgendo queste dotazioni. E la Cassa di risparmio e il comune di Palermo ed altri enti continueranno, ne sono certo, la nobile opera loro.

Ringrazio i senatori che hanno parlato in favore di questa legge, e prego il Senato di votarla, perchè è una convenzione già accolta con soddisfazione e firmata dal municipio di Palermo, e mi pare che quell'iniziativa meriti l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; e si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione per istituire la sezione industriale presso la scuola d'applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università degli studi in Palermo, stipulata in Roma il 6 aprile 1907, tra il ministro della pubblica istruzione, quello del tesoro, il sindaco di Palermo, anche qual delegato delle persone e degli enti nominati in detta convenzione ed il rettore della Regia Università di Palermo, anche qual delegato del direttore della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica sarà stanziata, a cominciare dall'esercizio 1907-908, la somma di L. 26,000, che andrà in aumento al capitolo del personale delle Regie Università ed altri Istituti universitari, e precisamente in aumento alla spesa del personale della scuola d'applicazione per gli ingegneri presso la Regia Università di Palermo, i cui ruoli organici saranno modificati per decreto Reale in conformità a quanto è stabilito nella convenzione approvata colla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Egualmente a cominciare dall'esercizio 1907-1908 sarà stanziata nel bilancio dell'entrata la somma di L. 16,000, costituita dal concorso delle persone e degli enti indicati nella convenzione suddetta.

(Approvato).

#### R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri

#### CONVENZIONE.

Sono presenti:

1° S. E. il ministro della pubblica istruzione  
e S. E. il ministro del tesoro;

2° il comm. Giuseppe Mastrogiovanni Tasca Lanza, del fu conte Lucio, senatore del Regno, nella qualità di sindaco della città di Palermo e di delegato dei seguenti signori ed enti:

a) comm. Eduardo Varvaro, direttore della Cassa di risparmio *Vittorio Emanuele* di Palermo;

b) Carlo Viola, rappresentante la Società Navigazione generale italiana;

c) comm. Giovanni La Farina, presidente della Camera di commercio di Palermo;

d) comm. Carlo Pintacuda;

e) cav. Gioacchino Seminora, presidente della Deputazione provinciale di Palermo.

E ciò ai sensi dell'atto stipulato da N. Ferdinando Lioni di Palermo il giorno 22 novembre 1906, registrato a 28 detto mese, n. 3980, libro I, vol. 503, fogl. 16. Tassa L. 3.60. Ric. Moncuso.

3° C. e prof. Luigi Manfredi, nella qualità di rettore della R. Università di Palermo, e in rappresentanza del prof. Michele Capitò, direttore della R. scuola di applicazione per gli ingegneri e architetti in Palermo, giusta l'atto 2 aprile 1907 per notaio Lioni e che si alliga.

Narrano le parti che, come surge dal cenato atto di delegazione del 22 novembre 1906 (che al presente atto rimane allegato), si è consentito dal Ministero della pubblica istruzione di istituire una sezione industriale nella R. scuola di applicazione di Palermo, col seguente ruolo organico:

3 professori ordinari di chimica industriale, elettrotecnica, coltivazione delle miniere.	Stipendi . . . . . L.	15,000
2 professori straordinari di costruzioni di macchine, tecnologia meccanica.	Stipendi . . . . . »	6,000
2 incaricati di chimica analitica, chimica docimastica.	Stipendi . . . . . »	2,500
4 assistenti . . . . . »		6,000
3 assegni di gabinetto . . . . . »		2,400
3 inservienti . . . . . »		2,100
Per dotazioni di gabinetti . . . . . »		8,000

E però un carico annuale di L. 42,000 (quarantaduemila). E ciò oltre L. 90,000 (novantamila) per costruzione e adattamento di locali e L. 50,000 (cinquantamila) per prima provvista di materiale scientifico.

In seguito alla legge 13 luglio 1905 che dispone il pagamento dei sei milioni assegnati con decreto del 19 ottobre 1860 alle Università siciliane dal dittatore Garibaldi, il Consiglio accademico della R. Università di Palermo assegnò alla istituenda sezione industriale nella R. scuola di applicazione per gli ingegneri e architetti la somma di L. 90,000 (novantamila) per adattamenti di locali e L. 50,000 (cinquantamila) per la prima provvista di materiale scientifico.

Per il mantenimento della sezione industriale si propone e fu accettato che lo stipendio di un professore ordinario e d'uno straordinario gravi sull'attuale organico della scuola che offre margine per provvedervi, per lo che, il fabbisogno da L. 42,000 riducesi a L. 34,000.

Per aversi tale somma promisero contribuire:

il Ministero della pubblica istruzione . . . . .	L.	10,000
il Consiglio accademico . . . . . »		8,000
il Municipio di Palermo . . . . . »		10,000
	L.	<u>28,000</u>

A raggiungere le cennate L. 34,000 bisogna L. 6000 annuali. Ad averle ci si servirà delle L. 4177.72 annuali, frutto al 3.75 per cento delle L. 111,406 già sottoscritte, come si dirà qui in seguito, e L. 1822.28 che la Società contribuirà sui fondi di cui può in atto disporre.

I contributi accennati già sottoscritti sono:

1° Comm. Carlo Pintacuda per un certificato di rendita consolidato 5 per cento in annue L. 1500 (oggi 3.75 per cento) . . . . .	L.	30,000
2° Cassa di risparmio <i>Vittorio Emanuele</i> per somma in bilancio già versata . . . . . »		10,000
e interessi cumulati . . . . . »		2,406
	L.	<u>42,406</u>
A riportarsi . . . . .	L.	42,406

Riparto . . L. 42,406

3° Navigazione Generale Italiana già versate . . . . . »	1,000
4° Camera di commercio di Palermo in cinque rate annue (delle quali già versata la prima rata 1906) . . »	15,000
5° Provincia di Palermo (da pagarsi in venti rate annuali dal 1907) »	50,000
6° Camera di commercio di Caltanissetta (da pagarsi in cinque rate annuali cominciando dal 1907). . . »	500
7° Camera di commercio di Trapani (da pagarsi in cinque rate cominciando dal 1907) . . . . . »	2,500
	<u>L. 111,406</u>

Delle quali, L. 40,406 sono depositate nella Cassa di risparmio *Vittorio Emanuele*, L. 6100 saranno incassate nel 1907 prima del funzionamento della sezione industriale, e L. 58,900 saranno successivamente incassate ed impiegate in acquisto di consolidato a cura della Cassa di risparmio stessa, che s'impegna ad intestarla *Scuola di applicazione per gli ingegneri di Palermo, sezione industriale*.

Sino a quando la fruttificazione delle dettissime ad incassare, o di altre somme, capitali oppure obbligazioni annue che potessero essere sottoscritte e versate alla Cassa di risparmio *Vittorio Emanuele*, non raggiungeranno la somma di annue L. 6000 (seimila), la Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri vi farà fronte nella dotazione di annue L. 7000 (settemila) che le corrisponde il municipio di Palermo.

Ciò premesso, le parti qui presenti addivengono alla seguente convenzione che, per maggior chiarezza, viene distinta in separati articoli.

#### Art. 1.

Con il concorso degli enti e delle persone specificate come sopra è istituita, per funzionare dal 1° novembre 1907, una sezione industriale presso la Regia scuola d'applicazione degli ingegneri in Palermo.

Tale sezione, come le altre dell'Istituto, rimane sotto la vigilanza e la gestione del direttore e del Consiglio direttivo della scuola.

#### Art. 2.

Impegnasi il rettore dell'Università di Palermo a spendere sul fondo delle lire 1,214,688.14 assegnate in nove rate dal 1906-907 al 1914-915 la somma di lire 90,000 (novantamila) per adattamento dei locali destinati alla Regia scuola di applicazione per gli ingegneri, a fine di collocarvi la sezione industriale, e la somma di lire 50,000 (cinquantamila) per la prima provvista del materiale scientifico necessario al funzionamento della sezione stessa.

#### Art. 3.

Impegnasi pure lo stesso rettore di staccare sull'annuo assegno di 40,000 lire, stanziato a favore dell'Università di Palermo nel bilancio dello Stato, l'annua somma di lire 8000 come concorso al funzionamento della sezione industriale.

#### Art. 4.

Impegnasi S. E. il ministro della pubblica istruzione di stanziare, con esplicito progetto di legge che approvi la presente convenzione, nel bilancio del Ministero, la somma annua di lire 10,000 (diecimila) come concorso al funzionamento della sezione industriale suddetta.

#### Art. 5.

A norma delle deliberazioni consiliari del comune di Palermo, il commendatore Tasca-Lanza, sindaco dello stesso, obbligasi stanziare nel bilancio comunale l'annua somma di lire 10,000 (diecimila) come concorso al detto funzionamento.

#### Art. 6.

Obbligasi lo stesso commendatore Tasca-Lanza, quale delegato degli enti e delle persone indicate nell'atto 22 novembre 1906 in N. Ferdinando Lioni, a versare nella Cassa di risparmio *Vittorio Emanuele* di Palermo le lire 111,406 finora sottoscritte a favore della sezione industriale, e nelle rate consentite, e di acquistarne, a cura della Direzione della Cassa stessa che lo ha delegato, certificati nominativi di consolidato italiano intestati: *Scuola di applicazione degli ingegneri di Palermo, sezione industriale*.

Questa obbligazione si realizzerà subito promulgata la legge apposita per la somma di lire 46,406 esistente presso la Cassa di risparmio *Vittorio Emanuele* e successivamente poi gradatamente come saranno versate le somme finora sottoscritte o le altre che potranno essere sottoscritte.

Art. 7.

Obbligasi il professor Capitò, quale direttore della Regia scuola di applicazione, e fino a quando la fruttificazione delle somme raccolte o da raccogliersi non avrà raggiunto la cifra di annue lire 6000, a colmare la differenza sul fondo delle annue lire 7000 (settemila) stanziato sul bilancio del comune di Palermo a favore della scuola di applicazione.

Art. 8.

Le somme di concorso annuale, come agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, saranno versate nelle casse dello Stato per far fronte alla spesa corrispondente.

Art. 9.

Appena approvato il progetto di legge di cui si fece cenno, impegnasi S. E. il ministro dell'istruzione pubblica a bandire i concorsi per i professori ordinari e straordinari della nuova sezione, salvo per i professori straordinari di avvalersi delle facoltà concesse dalla legge.

Art. 10.

Tutte le spese relative al presente atto e conseguenziali saranno a totale carico dello Stato.

Roma, 6 aprile 1907.

*Il ministro dell'istruzione pubblica*  
LUIGI RAVA.

*Il ministro del tesoro*  
ANGELO MAJORANA.

LUIGI MANFREDI, come *Rettore* e nel nome

GIUSEPPE TASCA-LANZA, nei nomi

GIOVANNI BATTISTA CAO-MASTIO, *testimone*.

FRANCESCO COPPOLA, *testimone*.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Acquisto ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle Regie Rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles ed Aja » (N. 673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Acquisto ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle Regie Rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles ed Aja ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 673).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DE SONNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SONNAZ. Due parole brevissime per ringraziare l'onorevole ministro degli esteri d'aver, con tanta premura, ascoltato i miei concetti circa gli edifici delle missioni diplomatiche, o piuttosto compiuto le promesse fatte nel discorso del 25 giugno u. s. ed anzi di avere anticipato sulle mie idee.

Circa ai palazzi delle Ambasciate di Parigi e Vienna non si ha che a dare un encomio.

Ma per le case delle missioni di Bruxelles e dell'Aja si potrebbe fare una osservazione ed è che sarebbe forse più pratico consiglio, nell'interesse del servizio diplomatico, di seguire quanto si era fatto per le Ambasciate di Parigi e Vienna cioè non diminuire gli assegni dei capi missione di Bruxelles e l'Aja.

Infatti, se si leggono i documenti ufficiali inglesi, francesi e belgi si nota che il rappresentante inglese all'Aja ha L. 90,000 italiane ed il francese ha L. 55,000 o 49,000 con una bella casa, il belga L. 38,000, mentre il rappresentante italiano ora ha solo L. 29,000 e non nette perchè il suo assegno e paghe subiscono forse riduzioni.

Il rappresentante inglese a Bruxelles poi ha L. 80,000 con un bel palazzo.

Il francese senza palazzo L. 51,000 o 60,000.

Il ministro italiano ha solo L. 33,000 senza le riduzioni delle solite tasse.

Mi rincresce non avere le cifre per gli altri Stati.

Dette cifre dimostrano quanto sia modesta la posizione finanziaria del rappresentante ita-

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

liano a Bruxelles, ed all'Aja in paragone dei ministri plenipotenziari degli altri Stati.

Ora, dette legazioni, che hanno fama nella diplomazia di essere delle prime in Europa, dopo le Ambasciate, sono veramente importanti come lo prova per l'Aja l'attuale conferenza, ed io ricordo con compiacenza e il Belgio e l'Olanda, avendo avuto l'onore di rappresentare l'Italia in questi due paesi quale ministro plenipotenziario. So benissimo che gli stipendi dei nostri funzionari, in massima, sono troppo modesti e che i primi ad essere aumentati dovrebbero essere, senza nessun dubbio, quelli dei nostri ufficiali, ma in questa questione speciale penso di potere pregare l'onor. ministro degli esteri perchè voglia vedere di trattare in egual modo le legazioni di Bruxelles e dell'Aja come le Ambasciate di Parigi e di Vienna, ristabilendo in avvenire l'antico assegno. Tanto più che mi risulta che nelle due residenze di Bruxelles e dell'Aja la vita tende a rincarire ogni giorno per la grande prosperità economica e ricchezza del Belgio e dell'Olanda, ove molto si lavora e molto si guadagna, e perciò tutto diventa caro.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Sono lieto che l'approvazione di questo disegno di legge, tanto alla Camera, quanto al Senato sia stata accompagnata da manifestazioni di plauso, ciò che dimostra quanto interesse porti il Parlamento al decoro ed al prestigio delle nostre rappresentanze all'estero.

Quanto alla questione degli assegni dei due ministri plenipotenziari dell'Aja e Bruxelles, era naturale, che nella legge se ne facesse menzione. Evidentemente gli assegni dei nostri rappresentanti devono essere diminuiti per il fatto dell'acquisto dei palazzi, che li esonera dal fitto che era a loro carico.

Ciò non vuol dire che non possano esserci altre ragioni per cui quegli assegni siano suscettibili di un aumento, ma ciò potrà essere oggetto di esame da parte mia, in sede separata, ed indipendente dall'approvazione del presente progetto di legge.

Dico ciò per chiarire la posizione della questione e non perchè mi rifiuti di prendere in considerazione la raccomandazione del senatore De Sonnaz.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 4,500,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1906-907, per l'acquisto, per l'adattamento e per l'arredamento di edifici ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles e Aja.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà di derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato per provvedere alle spese autorizzate con l'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Le convenzioni stipulate per gli acquisti di cui all'articolo 1° saranno comunicate al Parlamento in allegati all'assestamento del bilancio o al conto consuntivo a seconda delle date rispettive.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro degli affari esteri, se il Senato consente, si potrebbero discutere le leggi, di cui ai numeri 10 e 21 dell'ordine del giorno.

Se non vi sono opposizioni, così si intenderà stabilito.

**Discussione del disegno di legge: « Convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 14 giugno 1907 » (N. 696).**

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla conven-

zione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 14 giugno 1907.

Pregho il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 696).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi. Sono lieto di dare il voto a codesta convenzione addizionale a quella del 28 giugno 1897, in questo periodo storico, in cui, celebrandosi il primo centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, tutti hanno ricordato l'opera umanissima e forte della Repubblica di S. Marino, che diede nella sua terra asilo al generale Garibaldi e ai suoi prodi inseguiti dagli eserciti della reazione europea.

Il Regno nostro aveva poche stipulazioni con San Marino: una convenzione telegrafica del 25 maggio 1879, un accordo pel servizio postale dei protesti cambiari del 16 e 19 settembre 1894, la convenzione postale. Nell'anno 1897 furono nominati plenipotenziari due nostri colleghi, il senatore Pasquale Villari e il senatore Vigliani. Entrambi stipularono la convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, da alcuni censurata perchè insieme riuniti tanti numerosi e disparati obbiettivi. È cosa certa che con le grandi nazioni straniere si debbono dividere singolarmente le materie, ma con uno Stato, a noi tanto caro per tradizioni storiche, chiuso nel nostro territorio, era permesso di fare unica convenzione per regolare svariate materie. La relazione dell'Ufficio centrale non ha detto che la convenzione, di cui parlo, fu resa esecutiva da una legge del Parlamento degli 11 agosto 1897.

Dopo dieci anni un romano di Roma, ministro degli affari esteri, figlio di un nostro collega che provò i dolori dell'esilio, aspirando all'unità italiana, ha dato studio con i suoi colleghi a codesta convenzione addizionale, che modifica in alcune parti la convenzione tuttora esistente e introduce alcuni miglioramenti utili a rendere più pingue il reddito del bilancio della Repubblica. Molti di voi visitarono San Marino ed ammirarono lo stupendo palazzo di Giustizia,

opera dell'Azzurri, grandioso edificio che innesta alle grandi tradizioni dell'arte italiana il genio moderno. In pari tempo sapete che S. Marino sviluppò immensamente il sistema stradale, poichè le strade sono le arterie della vita sociale. La Repubblica ancora sente la virtù di compiere altre opere, alcune essenzialmente necessarie alla vita e all'igiene, come quella dell'acquedotto, da cui avrà l'acqua potabile: altra opera patriottica ed artistica ad un tempo sarà la restaurazione dell'antica rocca, asilo dell'antica sua libertà.

L'anno scorso lo Stato richiamò in osservanza l'antica istituzione dell'*arenigo*, forma antica delle libertà delle Repubbliche italiane, abolì le divisioni per ordini. Il primo esperimento è stato serenamente iniziato, e reca buone promesse.

Nella convenzione, che son certo sarà adottata con grande suffragio di voti, il Governo di S. M. il Re ha fatte concessioni, le quali daranno maggiore alimento al bilancio di S. Marino, perchè alla partecipazione negli utili doganali, sono aggiunte quelle alle tasse di produzione, di fabbricazione; solamente il glucosio e l'acido acetico sono stati esentati; ma sono fabbricazioni, che S. Marino non fa. Le dogane rendevano per lo innanzi da 60 a 90 mila lire; con l'aumento che si concede si sperano da 25 a 50 mila lire, ed io auguro che il vaticinio diventi realtà. Il Governo ha stipulato che siano stimati come opere assimilate alle nostre nazionali quei manufatti che si debbono compiere sul nostro territorio per la condotta delle acque. Ha inoltre permessa la negoziazione nel Regno delle cartelle di un prestito a premi, che il Governo Sanmarinese intende emettere per far onore alle spese di beneficenza e previdenza del paese. Questi sono in sostanza i maggiori vantaggi della convenzione. Il Senato certamente li approverà, consacrando quell'alta protezione contraria ai protettorati scritti nelle stipulazioni internazionali moderne. È cosa buona che si corregga da questa tribuna l'errore, in cui caddero molti pubblicisti stranieri, i quali parlano di S. Marino come di uno Stato protetto. S. Marino è Stato libero e indipendente; stipulò la protezione italiana per custodire l'indipendenza e la libertà, obbligandosi per l'art. 46 della convenzione esistente a non accettare la protezione di qualunque altra na-

zione e questo è sentimento di italianità. Esso Stato è terra italiana; la sua gioventù si ispira alle nostre memorie, studia nelle nostre scuole. Noi, rispettando la sua forma antica di libero governo, dimostriamo che il principio di nazionalità si afferma nel sentimento e nella coscienza nazionale, senza oppressioni, per le quali si volle e si vorrebbe da altre genti che la volontà dei più forti s'imponga alla volontà dei piccoli Stati autonomi. Dette queste cose, termino con l'augurio che le buone relazioni fra le operose genti della Repubblica di S. Marino ed il nostro Regno d'Italia durino perpetue sino a quando il sole illuminerà con gli altri colli il Gianicolo e i Titani. Possano i secoli venturi vedere sempre felice Roma e la Repubblica, a cui Roma e l'Italia danno buona, disinteressata protezione. (*Applausi*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Do mando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Mi asocio ai sentimenti manifestati dal senatore Pierantoni, e lo ringrazio delle parole cortesi che ha pronunciato, e per l'appoggio dato al disegno di legge.

DI COLLOBIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI COLLOBIANO, *relatore*. Dopo le parole pronunciate dall'onor. Pierantoni e del ministro degli esteri, non mi resta che raccomandare questo disegno di legge all'approvazione del Senato: disegno di legge che riafferma ancora più le intime relazioni che esistono fra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, firmata a Roma il 14 giugno 1907 fra il Governo d'Italia e quello della Repubblica di San Marino.

(Approvato).

#### Art. 2.

Piena esecuzione è ugualmente data alla dichiarazione scambiata lo stesso giorno fra i plenipotenziari dei due Governi.

(Approvato).

Convenzione addizionale alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 fra l'Italia e San Marino.

14 giugno 1907.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, desiderando appotare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune modificazioni alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897, hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenziari,

#### SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza Tommaso Tittoni, Suo ministro per gli affari esteri;

#### LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

i signori Olinto Amati, consigliere della Repubblica, e dottor Gustavo Babbioni, consigliere della Repubblica,

i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nelle stipulazioni che seguono:

#### Art. I

Gli articoli 3, 4, 10, 11 e 15 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 3.* — Le sentenze e i provvedimenti, in materia civile e commerciale, pronunciati dall'autorità giudiziaria del Regno d'Italia e da quella della Repubblica di San Marino, sono dichiarati esecutivi nell'altro Stato mercè un decreto emesso senza contraddittorio e sopra istanza della parte, dal commissario della legge e, rispettivamente, dal presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione la sentenza debba essere eseguita. L'autorità giudiziaria si limiterà ad esaminare:

1° se la spedizione della sentenza o del provvedimento riunisca, secondo le leggi del

paese in cui vennero emanati, le condizioni necessarie alla sua autenticità;

2° se il pronunciato da eseguire sia stato regolarmente notificato e se contro di esso non siano state proposte impugnative nei casi e nei modi preveduti dalla stessa legge;

3° se il pronunciato non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico od al diritto pubblico.

Le condizioni prescritte dai numeri 1° e 2° dovranno risultare da un'attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento, rispettivamente, dal presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione furono pronunciati, o dal segretario degli affari esteri per la Repubblica di San Marino.

Contro il decreto, che consente o che nega l'esecutorietà, è ammesso ricorso con citazione dentro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto stesso. Se il decreto è del presidente della Corte d'appello, il ricorso sarà proposto al Collegio; se del commissario della legge, al giudice d'appello di San Marino, e contro la rispettiva sentenza non saranno ammessi ulteriori mezzi d'impugnativa.

*Articolo 4.* — Gli atti pubblici ricevuti nel Regno e quelli ricevuti nella Repubblica avranno effetto, rispettivamente, nel territorio dell'altro Stato mediante decreto del commissario della legge e del presidente del tribunale, osservate le norme stabilite dall'articolo precedente in quanto siano applicabili.

*Articolo 10.* — Il Governo italiano e quello della Repubblica si obbligano di far ricercare, arrestare e di consegnarsi i delinquenti condannati o gl' imputati dalle rispettive autorità giudiziarie per reati che la legislazione italiana qualifichi delitti e la legislazione sanmarinese misfatti, colle seguenti condizioni:

1° Per i condannati in contraddittorio o in contumacia la pena inflitta deve essere almeno di due mesi di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata;

2° Per gli imputati o accusati il massimo della pena applicabile al fatto incriminato deve essere non minore di un anno di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata, qualunque ne sia il minimo;

3° In ogni caso il fatto incriminato deve essere punibile anche secondo la legislazione dello Stato cui la domanda è diretta, salvo

quanto è disposto circa i disertori ed i renitenti alla leva militare;

4° Sono esclusi dalla estradizione i fatti che la legge italiana punisce soltanto perchè commessi per negligenza, o imprudenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza dei regolamenti, ordini o discipline; quelli che la legge di San Marino punisce soltanto come delitti; e quelli contemplati e puniti dalle rispettive leggi dei due paesi in materia di stampa.

L'extradizione non è ammessa se il reato pel quale è domandata sia considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato.

Non sarà considerato come reato politico o fatto connesso a tale reato l'attentato contro la persona del capo di uno Stato estero, o contro quella dei membri della sua famiglia, allorchè questo reato costituisca omicidio volontario.

*Articolo 11.* — La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro documento equivalente a mandato, nel quale dovrà essere giudicata la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati od in originale od in copia autentica all'autorità giudiziaria competente del paese che domanda l'extradizione.

In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato, se sarà possibile, ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

Resta inteso che la richiesta o la concessione dell'extradizione dovrà essere autorizzata dal Governo dello Stato nel quale l'autorità giudiziaria la richieda o la consenta.

Tale autorizzazione, sia per la richiesta che per la concessione dell'extradizione, deve risultare, per quanto riguarda il Regno d'Italia, da una lettera del ministro guardasigilli e per quanto riguarda la Repubblica di San Marino, da una lettera della Reggenza.

*Articolo 15.* — Se il condannato o imputato sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio e punito secondo la legge ivi imperante, qualora si tratti

di reato pel quale, giusta l'art. 10 della presente convenzione, sarebbe ammessa la estradizione, se egli fosse straniero; ma quando si tratti di reato pel quale sia stabilita nella legge suddetta una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai tre anni, non si procede che a querela di parte, se il reato è di azione privata, o a richiesta del Governo nel cui territorio fu ammesso il reato, quando sia di azione pubblica.

A tale effetto, saranno comunicati dalla parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se si tratta di un condannato, anche la copia della sentenza.

#### Art. II.

Fino a che non sia costituita la tutela, secondo la legge nazionale dei sudditi rispettivi, come pure in tutti i casi d'urgenza, le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi di un minore straniero potranno essere prese dalle autorità locali.

#### Art. III.

L'art. 30 (trenta) della convenzione del 28 giugno 1897 è soppresso.

#### Art. IV.

Le disposizioni degli articoli 36 e 37 della convenzione del 1897 non riguardano la produzione dei seguenti generi: filati, tessuti e altri manufatti di materia tessile, carta da stampa e da scrivere e buste da lettere, lavori di pelle, mobili e altri lavori di legno, laterizi, maioliche, terraglie e porcellane, vetri e cristalli, cappelli, bottoni, spazzole, pennelli, balocchi.

#### Art. V.

Al prodotto netto delle dogane, in base al quale viene stabilita la quota che il Governo d'Italia si è assunto l'obbligo di corrispondere alla Repubblica, con l'art. 39 della convenzione del 28 giugno 1897, deve aggiungersi il prodotto netto delle tasse interne di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sulla cicoria preparata, sullo zucchero, sulle polveri piriche e sui fiammiferi.

#### Art. VI.

Resta convenuto che il Governo di San Marino s'impegna di denunciare al Governo italiano l'eventuale impianto nel territorio della Repubblica, nei limiti della convenzione del 28 giugno 1897, di fabbriche per la produzione di generi soggetti in Italia a tassa di fabbricazione.

Dal momento dell'impianto di una di queste fabbriche cesserà il diritto del Governo di San Marino al godimento della quota parte dei redditi delle tasse di fabbricazione di cui al precedente articolo, per il prodotto fabbricato nella Repubblica.

#### Art. VII.

Resta inteso che la convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, quale è stata modificata dalla presente convenzione, nonchè dalla precedente convenzione addizionale del 16 febbraio 1906 e dalla dichiarazione del 9 gennaio 1901, continua a rimanere in pieno vigore per un altro decennio a decorrere dallo scambio delle ratifiche della presente convenzione addizionale, e che l'una e l'altra, se non saranno denunciate sei mesi prima della scadenza, continueranno, anche dopo di essa, ad avere effetto di anno in anno per tacita proroga, sino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza annuale.

#### Art. VIII.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche ne saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in doppio esemplare il 14 giugno 1907.

(L. S.) TITTONI

(L. S.) AMATI OLINTO.

(L. S.) BABBONI GUSTAVO.

#### DICHIARAZIONE.

I Plenipotenziari di S. M. il Re d'Italia e della Serenissima Repubblica di San Marino,

riunitisi oggi per la firma della convenzione addizionale alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata fra i due Stati il 28 giugno 1897, hanno proceduto allo scambio della presente dichiarazione, con riserva di approvazione da parte del Parlamento italiano:

I. — Il Governo di S. M. il Re d'Italia accorda al Governo della Repubblica di San Marino il permesso di negoziare nel Regno, previo pagamento della tassa di bollo, le cartelle di un prestito a premi a vantaggio degli Istituti di beneficenza e di previdenza di San Marino.

Il prestito si comporrà di n. 500,000 obbligazioni di 25 lire ciascuna rimborsabili con premi, o alla pari, i premi in numero di 50,000 ammontando a L. 8,000,000. L'emissione sarà fatta mediante pubblica sottoscrizione, ed è ammesso il pagamento rateale del prezzo. Le dette obbligazioni saranno esenti dalla tassa di negoziazione stabilita dalla legge sul bollo.

Le estrazioni si faranno in San Marino il 1° aprile e il 1° ottobre, od in Roma ad epoche da determinarsi, avanti ad una Commissione formata di comune accordo fra i due Governi, ed il prestito si estinguerà entro il 1960.

II. — Il Governo italiano s' impegna a promuovere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla costruzione di un acquedotto in servizio della Repubblica di San Marino, per quanto riguarda i lavori e le espropriazioni da eseguire nel territorio del Regno.

Il relativo procedimento, come le condizioni e le modalità di esecuzione dell'opera, saranno disciplinati, nei limiti dianzi accennati, dalle norme di diritto vigenti per la materia nel Regno.

III. — La presente dichiarazione sarà ratificata e le ratificazioni ne saranno scambiate

contemporaneamente a quelle della convenzione addizionale firmata in pari data.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente dichiarazione in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, il 14 giugno mille novecento sette.

(L. S.) TITTONI.

(L. S.) AMATI OLINTO.

(L. S.) BABBONI GUSTAVO.

PRESIDENTE. Queste disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 714).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge iscritto al N. 21 dell'ordine del giorno, e cioè: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

TABELLA A.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1906-907
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	<b>CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.</b>				
	<b>TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.</b>				
	<b>Rendite patrimoniali.</b>				
1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti . . . . .	20,000 »	»	+ 8,000 »	28,000 »
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione . . . . .	222,000 »	»	+ 43,000 »	265,000 »
	<b>Totale . . .</b>	<b>242,000 »</b>	<b>»</b>	<b>+ 51,000 »</b>	<b>293,000 »</b>
	<b>Contributi a carico dei vettori.</b>				
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti . . . . .	1,800,000 »	»	+ 600,000 »	2,400,000 »
5	Depositi fatti dai vettori per il pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovuta ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi o ai Commissari viaggianti . . . . .	390,000 »	»	+ 50,000 »	440,000 »
	<b>Totale . . .</b>	<b>2,190,000 »</b>	<b>»</b>	<b>+ 650,000 »</b>	<b>2,840,000 »</b>
	<b>CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>				
10	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione . . . . .	1,095,580 »	»	- 581,550 »	514,030 »
	<b>Totale . . .</b>	<b>1,095,580 »</b>	<b>»</b>	<b>- 581,550 »</b>	<b>514,030 »</b>

**RIEPILOGO dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione  
rettificato per l'esercizio finanziario 1906-1907.**

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1906-907
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministrazione	
<b>CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE</b>				
—				
<b>TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.</b>				
Rendite patrimoniali . . . . .	242,000 >	>	+ 51,000 >	293,000 >
Contributi a carico dei vettori . . . . .	2,207,000 >	>	+ 650,000 >	2,857,000 >
Entrate diverse . . . . .	18,000 >	>	>	18,000 >
<b>Totale delle entrate effettive ordinarie . .</b>	<b>2,467,000 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 701,000 &gt;</b>	<b>3,168,000 &gt;</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali. . .</b>	<b>1,095,580 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>— 581,550 &gt;</b>	<b>514,030 &gt;</b>
<b>RIASSUNTO</b>				
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive . . . . .</b>	<b>2,467,500 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 701,000 &gt;</b>	<b>3,168,500 &gt;</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali. . . . .</b>	<b>1,095,580 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>— 581,550 &gt;</b>	<b>514,030 &gt;</b>
<b>Totale generale dell'Entrata . . . . .</b>	<b>3,563,080 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 119,450 &gt;</b>	<b>3,682,530 &gt;</b>

TABELLA B.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione  
per l'esercizio finanziario 1906-907.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1906-907
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE				
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.				
	Spese generali.				
7	Spese speciali di posta e telegrafo . . . . .	10,000 »	»	+ 4,000 »	14,000 »
	Totale . . . . .	10,000 »	»	+ 4,000 »	14,000 »
	Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.				
15	Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze nelle somme versate per detto titolo . . . . .	390,000 »	»	+ 50,000 »	440,000 »
16	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse . . . . .	40,000 »	»	+ 5,000 »	45,000 »
17	Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande che prov- visoriamente sostituiscono i ricoveri - Assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero . . . . .	20,000 »	»	+ 40,000 »	60,000 »
19	Spese per le Commissioni arbitrali . . . . .	1,500 »	»	+ 2,500 »	4,000 »
	Totale . . . . .	451,500 »	»	+ 97,500 »	549,000 »

LEGISLATURA XXII - 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 - (DISCUSSIONI) - TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

Segue TABELLA B.

CAPITOLI		Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificata per l'esercizio finanziario 1906-907
Numero	Denominazione		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA II. — SPESE STRAORDINARIE.					
33	Indennità ai Regi uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio di leva militare all'estero. . . . .	60,000 >	>	+ 3,950 >	63,950 >
34 bis	Rimunerazione a marittimi spagnuoli per il compiuto salvataggio dei naufraghi del piroscampo nazionale <i>Sirio</i> . . . . .	>	>	+ 14,000 >	+ 14,000 >
Totale . . .		60,000 >	>	+ 17,950 >	+ 77,950 >

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

## RIEPILOGO dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1906-1907.

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1906-907
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
<b>CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.</b>				
<b>TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.</b>				
Spese generali. . . . .	172,580 >	>	+ 4,000 >	176,580 >
Spese generali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti . . . . .	645,500 >	>	+ 97,500 >	743,000
Spese per la protezione degli emigranti . . . . .	770,000 >	>	>	770,000 >
Fondi di riserva . . . . .	50,000 >	>	>	50,000 >
<b>Totale delle spese ordinarie effettive . . . . .</b>	<b>1,638,080 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 101,500 &gt;</b>	<b>1,739,580 &gt;</b>
<b>TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE . . . . .</b>	<b>1,925,000 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 17,950 &gt;</b>	<b>1,942,950 &gt;</b>
<b>Totale delle spese straordinarie effettive . . . . .</b>	<b>1,925,000 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 17,950 &gt;</b>	<b>1,942,950 &gt;</b>
<b>Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme. . . . .</b>	<b>3,563,080 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 119,450 &gt;</b>	<b>3,682,530 &gt;</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .</b>	<i>per memoria</i>	>	>	<i>per memoria</i>
<b>Totale del movimento di capitali . . . . .</b>	<i>per memoria</i>	>	>	<i>per memoria</i>
<b>RIASSUNTO</b>				
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive . . . . .</b>	<b>3,563,080 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 119,450 &gt;</b>	<b>3,682,530 &gt;</b>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>
<b>Totale generale della Spesa . . . . .</b>	<b>3,563,080 &gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>+ 119,450 &gt;</b>	<b>3,682,530 &gt;</b>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia » (N. 656).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge:

FABRIZI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 656).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MONTEVERDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVERDE. Ho letto la bella relazione del collega Tommasini riguardante la scuola della medaglia. Io non dovrei parlare, perchè in essa è detto tutto; mi si permetta soltanto di aggiungere due parole, poichè si tratta di un'arte che è molto affine alla mia.

Io dico che, anche facendo una bella eccezione per lo stabilimento di Johnson di Milano, di dove siamo abituati a vedere uscire bellissime medaglie e targhette metalliche, tuttavia da molti anni ci lamentiamo che le nostre monete sono deficienti per il loro merito artistico.

È mio dovere però di rendere un giusto elogio all'onor. Carcano, ministro del tesoro, per aver raccolto lamentele che venivano da tutte le parti d'Italia. Egli nominò una Commissione Reale tecnico-artistico-monetaria, la quale, mi piace dirlo, coadiuvò con vero slancio il ministro, per rialzare il decoro di un'arte che fu vero vanto della nostra razza italica fin dall'epoca della Magna Grecia, di Roma pagana, di Roma papale e del Rinascimento. E mi piace ricordare il Pistrucchi, romano, celebre incisore di monete che viveva nella metà del secolo scorso a Londra, autore della bella moneta « la lira sterlina », e della grande medaglia della battaglia di Waterloo.

Il ministro del tesoro bandì un concorso fra gli artisti italiani per le nuove monete metalliche, ma, mi dispiace il dirlo, è stato come si suol dire un vero salto nel buio, e l'esperimento

fu poco favorevole, non per mancanza di talento artistico dei concorrenti, ma perchè da noi manca la scuola della medaglia.

La Francia ci dà un bell'esempio che non dobbiamo trascurare; essa ha una scuola fiorente di medagliistica con a capo Mrs. Chapleyn, Roti, e tanti altri valenti.

Ha il *Grand Prix de Rome* come per le altre arti maggiori, pittura, scultura e architettura, ed ogni anno a villa Medici ammiriamo i lavori dell'incisione della medaglia fatti dai suoi pensionati.

Il ministro Carcano presenta il progetto di legge per la scuola della medaglia, che, per il favore già ottenuto nell'altro ramo del Parlamento, mi dispensa dal far raccomandazioni al Senato. Esprimo soltanto il desiderio che rimanga negli Atti parlamentari il mio vivo plauso al ministro del tesoro per l'impulso dato all'arte della medaglia, con l'istituzione di una scuola speciale.

Poi dirò che, come fervente adoratore del bello, non posso nascondere la triste impressione che provo tutte le volte che mi capita di vedere le monete metalliche in rame, specialmente quelle da cinque centesimi, deturpate da buchi, da sgraffi, da ammaccature, pestate in modo da renderle concave dalla parte dove vi è il ritratto del Capo dello Stato, poichè ciò, oltre a rendere difficile il riconoscimento, è cosa indegna di un popolo civile. Certo le deturpazioni saranno opera di ragazzi i quali non sanno quel che si fanno, o superstizione, ma è cosa indubitabile che ciò fa una brutta impressione tanto in noi quanto negli stranieri, i quali non potranno fare a meno di esclamare: Ma che gente barbara sono questi Italiani! non sanno fare una bella moneta, perchè l'incisione non è bella, e la vogliono anche sfregiare. Perciò io rivolgerei una preghiera all'onor. ministro del tesoro di studiare il modo per ottenere un riparo a tanta sconcezza. Si potrebbe, ad esempio, decretare, quando si tratterà di mettere in corso le nuove monete (fatte dal Calandra, dal Buoninsegna di Milano, dal Canonica e dal Bistolfi, e che credo, tra pochi mesi saranno pronte), che non avranno corso legale quelle sfregiate. Questo sarà, a mio avviso, un piccolo passo verso la civiltà. (*Approvazioni*).

TOMMASINI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI, *relatore*. La bella iniziativa del ministro del tesoro meritava la lode di un illustre artista come il Monteverde. La relazione non ha potuto che riconoscere i pregi intrinseci di questa iniziativa, la quale sorge degnamente, come tutte le cose buone, da piccoli principj, che sono per lo più fecondi di buoni risultati.

Auguro dunque che la proposta dell'egregio ministro sia coronata dal più ampio successo, e che torni di onore e di soddisfazione al paese.

Il disegno di legge è tale, e l'urgenza di vederlo tradotto in fatto era così impellente, che non potevamo in nulla modificarlo, neppure nella espressione della proposta stessa. Ma dico schiettamente qui, che, come italiano, sono disposto anche a chiamare vagoni i carri delle strade ferrate, perchè le strade ferrate non le abbiamo inventate noi; ed è naturale che nel linguaggio rimanga la parola con la quale ci son venuti di fuori; ma dove la nostra Italia fu prima, io non vorrei che la parola significativa ci tornasse dall'estero, e noi l'accettassimo, senza mostrare di accorgercene e di voler evitare il fatto. È vero che ora in Francia le *plaquettes* si lavorano egregiamente; ma in Italia si eseguivano prima e magnificamente i lavori in piastra; ora il far nostra la parola forestiera per esprimere quello che è stato prima oggetto di gloria e di valore del paese nostro, mi torna grave.

Io non ho voluto proporre nessuna alterazione al testo della legge, ma creda l'onorevole ministro, creda il Senato, che se si ritorna a chiamare col nome di *lavoro in piastra* quello che ci viene dalla Francia col nome di *placchette*, il Governo i avrà il consenso e l'aggradimento non solo dell'Assemblea, ma dell'intero paese.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io non so come esprimere la profonda gratitudine che sento, per le parole troppo cortesi che furono a me rivolte dal senatore Monteverde e dal relatore dell'Ufficio centrale.

Essi hanno avuto la bontà di voler mettere in rilievo, con parole troppo lusinghiere, il fermo proposito e il buon volere che anima il ministro del tesoro a cooperare sollecitamente all'intento di veder risorgere in Italia l'arte

della medaglia e della moneta. Ma il vero è che il maggior merito, il maggior elogio, va tributato alla Commissione Reale artistico-monetaria, della quale è parte elettissima il senatore Monteverde. È da quella Commissione che il ministro del tesoro ha avuto così dotto e diligente e prezioso concorso, che è divenuto facile il poter portare a soluzione le diverse e difficili questioni, che già da tempo affaticavano l'Amministrazione. Fra tali questioni, va pure notata quella della nuova Zecca, che sta per costruirsi, e l'altra particolarmente trattata dal senatore Monteverde, relativa alla creazione di tipi, di modelli artistici, per le nuove monete. Il senatore Monteverde ha già annunciato al Senato come quest'ultimo problema si possa ritenere ormai risoluto, così che fra breve sarà iniziata la coniazione delle monete nuove di oro, d'argento, di nichelio e di bronzo, fatte con modelli veramente artistici, dovuti ai quattro uomini egregi, poco fa nominati dal loro illustre collega a titolo di lode, e che davvero onorano l'arte italiana, Bistolfi, Buoninsegna, Calandra e Canonica.

Quanto all'abuso delle monete deturpate, a ragione deplorato dall'onor. Monteverde, l'applicazione delle norme vigenti dovrebbero bastare, se non erro, a farlo cessare; in ogni modo il senatore-artista può star sicuro che la sua giusta raccomandazione non sarà dimenticata.

Devo ora ringraziare vivamente l'Ufficio centrale e il senatore Tommasini che, con la sua elegante relazione e con la sua cortese parola, ha portato il migliore e più valido appoggio al disegno di legge ora davanti al Senato.

Dirò un accenno soltanto sull'osservazione linguistica che è stata fatta dall'onor. relatore. Il senatore Monteverde mi può essere testimonia che la stessa questione è sorta, giorni sono, in una seduta della Commissione artistico-monetaria che io aveva l'onore di presiedere: anche là fu criticata la parola esotica *placchette*, che non piace a molti, e che il senatore Tommasini vorrebbe sostituire con quella di *piastre*.

La Commissione Reale dovette concludere che da molto tempo è entrato nell'uso, ed è stato quasi nazionalizzato come nome tecnico, il nome di *placchetta*, e che d'altronde non sarebbe facile sostituirlo con una parola ita-

liana che esprimesse chiaramente lo stesso concetto.

Chiudo senz'altro con l'animo pieno di gratitudine per le parole benevoli che furono a me rivolte, e più ancora per il forte appoggio che è stato dato a questo disegno di legge, il quale, non ne dubito, avrà l'onore dei suffragi del Senato, e diventerà legge ed entrerà presto in attuazione, essendo già pronto lo schema di regolamento e quant'altro occorre per iniziare, sotto buoni auspici, la desiderata scuola dell'arte della medaglia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

È istituita in Roma, presso la Regia Zecca, una scuola dell'arte della medaglia, intesa ad addestrare i giovani artisti nella modellatura, nella composizione e nell'incisione delle monete, delle medaglie, delle placchette e dei sigilli.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata in apposito capitolo per l'esercizio finanziario 1907-908 e pei successivi avente la denominazione « Scuola dell'arte della medaglia », la somma di lire 15,000 per far fronte ai pagamenti degli assegni indicati nella tabella annessa alla presente legge, nonchè alle altre spese relative alla scuola stessa.

(Approvato).

Art. 3.

Le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge, e per l'ordinamento didattico, amministrativo e disciplinare della scuola dell'arte della medaglia, saranno stabilite per decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro di concerto col ministro della pubblica istruzione.

(Approvato).

Tabella degli assegni.

Professore di modellatura (titolare) L.	4,000
Incaricato dell'addestramento dell'incisione in acciaio (1) . . . . . »	1,500
	L. <u>5,500</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 21 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari » (N. 691).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 691).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

La esenzione dalla imposta sui fabbricati ai termini dell'art. 7 della legge 31 maggio 1903, n. 254, a favore delle case popolari è estesa a dieci anni.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 10 della legge 31 maggio 1903, numero 254, sulle case popolari è sostituito il seguente :

« Qualora le Società per le case popolari o coloro ai quali le case sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'E-

(1) L'incarico potrà essere affidato all'incisore della Regia Zecca.

rario con privilegio tanto sul patrimonio delle Società quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dell'Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'Erario da questo articolo ».

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) » (N. 688).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

**FABRIZI, segretario, legge:**

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 22,000 in aumento alla somma di lire 62,000 concessa a titolo di concorso al comune di Colliano in provincia di Salerno con le leggi 7 luglio 1901, n. 325 e 7 luglio 1902, n. 301, per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle case dei proprietari meno agiati rese inabitabili da pericolo di franamenti.

Tale spesa di lire 22,000 sarà stanziata nella parte straordinaria nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-907.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capitecnici d'ar-**

**tiglieria e genio, ai disegnatori, agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare » (N. 669).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, nella parte relativa ai ragionieri d'artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capitecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge

**FABRIZI, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 669).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BETTONI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BETTONI, relatore.** L'Ufficio centrale propone l'approvazione della legge tal quale ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento; soltanto fa osservare all'onor. ministro della guerra che il relatore ha voluto fare una raccomandazione nell'ultima parte della sua relazione: raccomandazione la quale ha la sua ragion di essere, in quanto che furono, nel nuovo quadro, compresi sette ragionieri capi in confronto di 168 funzionari e tre capitecnici in confronto di 128 individui. E siccome le due categorie sono presso a poco della stessa importanza, parve all'Ufficio centrale che vi fosse dissonanza in questa distribuzione di personale.

Non credo che sarà difficile correggere questo errore; però l'Ufficio centrale fa raccomandazione all'onor. ministro, perchè egli voglia studiare la cosa.

**VIGANO', ministro della guerra.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**VIGANO', ministro della guerra.** Terrò grandissimo conto della giustissima osservazione dell'Ufficio centrale e farò di tutto per soddisfare al suo desiderio.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (testo unico approvato con Regio decreto n. 525, del 14 luglio 1898) modificata con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906.

1° All'ultimo alinea dell'art. 66 è sostituito il seguente:

« Il numero, il grado e le classi dei suddetti disegnatori sono determinati dalla tabella numero XXIII ».

2° Alle attuali tabelle XVII, XX, XXI e XXII degli ingegneri geografi e dei topografi, dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capitecnici d'artiglieria e del genio, annesse al testo unico suddetto, sono sostituite le seguenti:

TABELLA XVII. — *Degli ingegneri geografi e dei topografi.*

## Ingegneri geografi.

1	Geodeta capo;
1	Ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1	Ingegnere geografo principale di 1ª o 2ª classe;
1	Ingegnere geografo principale di 2ª classe o ingegnere geografo di 1ª classe.
2	Ingegneri geografi di 1ª, 2ª o 3ª classe.
<u>6</u>	Totale ingegneri geografi.

## Topografi.

1	Primo topografo;
2	Topografi capi di 1ª classe;
4	Topografi capi di 2ª classe;
10	Topografi capi di 3ª classe;
15	Topografi principali di 1ª classe;
20	Topografi principali di 2ª classe;
24	Topografi di 1ª classe;
28	Topografi di 2ª classe.
<u>104</u>	Totale topografi.

TABELLA XX. — *Dei ragionieri d'artiglieria.*

1	Primo ragioniere;
2	Ragionieri capi di 1ª classe;
4	» » 2ª »
18	Ragionieri principali di 1ª clas.
35	» » 2ª »
30	» » 3ª »
30	Ragionieri di 1ª classe;
48	» » 2ª »
<u>Totale N. 168</u>	

TABELLA XXI. — *Dei ragionieri geometri del genio.*

1	Primo ragioniere geometra;
3	Ragionieri geometri capi di 1ª cl.
13	» » » 2ª »
30	Ragionieri geometri principali di 1ª classe;
39	» » principali di 2ª classe;
45	» » principali di 3ª classe;
38	Ragionieri geometri di 1ª classe;
37	» » 2ª »
<u>Totale N. 206</u>	

TABELLA XXII. — *Dei capitecnici d'artiglieria e genio.*

1	Capotecnico capo di 1ª classe;
2	Capitecnici capi di 2ª classe;
7	Capitecnici principali di 1ª clas.
20	» » 2ª »
33	» » 3ª »
35	Capitecnici di 1ª classe;
19	» » 2ª »
11	» » 3ª »
<u>Totale N. 128</u>	

3° Alle attuali tabelle annesse al testo unico sopra ricordato sono aggiunte le seguenti:

TABELLA XXIII. — *Dei disegnatori.*

4	Disegnatori capi di 1ª classe;
6	» » 2ª »
6	» » 3ª »
40	Disegnatori di 1ª classe;
34	» » 2ª »
30	» » 3ª »
<u>Totale N. 120</u>	

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

TABELLA XXVI. — *Degli assistenti del genio.*

100	Assistenti del genio di 1ª classe;
70	» » » 2ª »
30	» » » 3ª »
<hr/>	
Totale N.	200

In conseguenza, negli articoli 58 e 67 del testo unico sopra citato, è sostituita la denominazione di *assistenti del genio* a quella di *assistenti locali del genio* e nell'art. 67, è tolta la facoltà di determinare per decreto Reale il numero e la divisione in classi degli assistenti del genio.

(Approvato).

## Art. 2.

È approvata la seguente modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito (testo unico approvato con Regio decreto n. 380 del 14 luglio 1898) modificata con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906:

Nella tabella VI, nelle parti relative agli ingegneri geografi e topografi, ai ragionieri e capitecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori, agli assistenti del genio sostituire:

*Ingegneri geografi e topografi.*

	Stipendio annuo
Geodeta capo . . . . .	L. 6000
Ingegnere geografo principale di 1ª classe . . . . .	» 5500
Ingegnere geografo principale di 2ª classe . . . . .	» 4500
Ingegnere geografo di 1ª classe . . . . .	» 3500
Id. id. di 2ª classe . . . . .	» 3000
Id. id. di 3ª classe . . . . .	» 2500
Primo topografo . . . . .	» 5500
Topografo capo di 1ª classe . . . . .	» 5000
Id. id. di 2ª classe . . . . .	» 4500
Id. id. di 3ª classe . . . . .	» 4000
Topografo principale di 1ª classe . . . . .	» 3500
Id. id. di 2ª classe . . . . .	» 3000
Topografo di 1ª classe . . . . .	» 2500
Id. di 2ª classe . . . . .	» 2000

Discussioni, f. 988

*Ragionieri d'artiglieria e genio.*

Primo ragioniere . . . . .	L. 5500
Ragioniere capo di 1ª classe . . . . .	» 5000
» » di 2ª classe . . . . .	» 4500
» principale di 1ª classe . . . . .	» 4000
» » 2ª classe . . . . .	» 3500
» » 3ª classe . . . . .	» 3000
» di 1ª classe . . . . .	» 2500
» di 2ª classe . . . . .	» 2000

*Capitecnici di artiglieria e genio.*

	Stipendio annuo
Capotecnico capo di 1ª classe . . . . .	L. 5500
» » di 2ª classe . . . . .	» 5000
» principale di 1ª classe . . . . .	» 4500
» » di 2ª classe . . . . .	» 4000
» » di 3ª classe . . . . .	» 3500
» di 1ª classe . . . . .	» 3000
» di 2ª classe . . . . .	» 2500
» di 3ª classe . . . . .	» 2000

*Disegnatori.*

Disegnatore capo di 1ª classe . . . . .	L. 3500
» » di 2ª classe . . . . .	» 3100
» » di 3ª classe . . . . .	» 2700
» di 1ª classe . . . . .	» 2300
» di 2ª classe . . . . .	» 1800
» di 3ª classe . . . . .	» 1500

*Assistenti del genio.*

Assistente del genio milit. di 1ª cl. . . . .	L. 2400
» » » di 2ª cl. . . . .	» 2000
» » » di 3ª cl. . . . .	» 1500

(Approvato).

## Art. 3.

Saranno nominati con decreto Reale topografi, ragionieri e ragionieri geometri di seconda classe, rispettivamente, tutti gli aiutanti topografi, gli aiutanti ragionieri di artiglieria e gli aiutanti ragionieri geometri del genio, qualunque sia il tempo pel quale hanno prestato servizio in quest'ultima classe.

(Approvato).

## Art. 4.

Gli assistenti del genio, che risulteranno in eccedenza all'organico stabilito colla presente legge, vi saranno mantenuti nelle classi cui ora

appartengono, fino a che per effetto delle vacanze che si formeranno di mano in mano e delle promozioni che potranno aver luogo, non si saranno raggiunti i limiti dell'organico stesso.

Per ogni tre vacanze che si verificheranno in ciascuna delle due classi superiori degli assistenti, le prime due vacanze andranno in conto della diminuzione dell'organico, e la terza sarà coperta con promozione d'impiegati della classe inferiore.

(Approvato).

#### Art. 5.

Gli attuali assistenti, provenienti dai capi operai, capi lavoranti e lavoranti del genio, giusta la legge 2 giugno 1904, n. 217, saranno, fino a completa estinzione, considerati in eccedenza ai posti stabiliti dalla tabella XXVI, nella misura di:

N. 13 nei posti di assistenti del genio di 1 <sup>a</sup> cl.			
> 9	>	>	2 <sup>a</sup> cl.
> 5	>	>	3 <sup>a</sup> cl.

N. 27

e le norme da seguirsi per la loro promozione nelle varie classi saranno analoghe a quelle stabilite dall'art. 2 del Regio decreto 27 novembre 1904, n. 630.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per tutti gli impiegati che, per effetto della presente legge, riceveranno aumento di stipendio senza promozione di classe o di grado, gli aumenti sessennali di stipendio di cui già godono o che trovansi in corso alla data di applicazione della presente legge, saranno, a partire dalla data ora detta, computati sulla base del nuovo stipendio.

(Approvato).

#### Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto dal 1<sup>o</sup> del mese successivo a quello della sua promulgazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti » (N. 674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti per i sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 674).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Gli stipendi dei tenenti e sottotenenti di vascello, in relazione agli anni di permanenza nel grado, sono stabiliti in base alla seguente tabella:

Tenente di vascello . . . . .	L.	3,400
Tenente di vascello con oltre 5 anni di grado . . . . .	>	3,800
Tenente di vascello con oltre 10 anni di grado . . . . .	>	4,300
Sottotenente di vascello . . . . .	>	2,400
Sottotenente di vascello con oltre 5 anni di grado . . . . .	>	2,800
Sottotenente di vascello con oltre 10 anni di grado . . . . .	>	3,200

L'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai sottotenenti di vascello che rimasero nel grado precedente più di tre anni è computata dal termine del terzo anno passato nel grado di guardiamarina.

(Approvato).

#### Art. 2.

Ai tenenti di vascello che abbiano 12 o più anni di grado spetta la denominazione di « primi tenenti ».

(Approvato).

#### Art. 3.

Ai « primi tenenti » spettano le indennità di missione, di trasferta e le concessioni ferroviarie

devolute agli ufficiali che hanno il grado di capitano di corvetta.

(Approvato).

Art. 4.

I « primi tenenti », oltre le destinazioni che competono alla loro anzianità nel grado, potranno anche coprire a bordo ed a terra posti devoluti a capitani di corvetta, eccettuati i comandi navali assegnati a questi ultimi.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale sarà provveduto ad un distintivo speciale nella divisa dei « primi tenenti ».

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 della presente legge, sono analogamente estese anche ai capitani e ai tenenti degli altri Corpi militari della Regia marina.

(Approvato).

Art. 7.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, che, per l'esercizio finanziario 1907-1908 ascendono a L. 125,000, sarà provveduto, anno per anno, con lo stanziamento di apposite somme nel bilancio della marina in eccedenze alle spese effettive consolidate.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1904, n. 688, per quanto riflette i tenenti ed i sottotenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente degli altri Corpi militari della Regia marina e tutte le altre contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Art. 9.

Al sottotenente del Corpo Reale Equipaggi della categoria musicanti, spetta un aumento di stipendio di L. 300, dopo ciascuno dei primi quattro quinquenni di servizio.

(Approvato).

Art. 10.

Nulla è innovato circa quanto riflette l'indennità d'arma.

(Approvato).

Art. 11.

La presente legge avrà effetto dal primo luglio 1907.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del Regio esercito » (N. 630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 630).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 3 luglio 1904, n. 302 (provvedimenti per gli ufficiali inferiori del Regio esercito), è sostituito il seguente:

« Gli stipendi degli ufficiali inferiori del Regio esercito, stabiliti dalla legge 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono modificati nella misura seguente:

Sottotenente e capomusica . . .	L. 2000
Tenente . . . . .	» 2400
Tenente con un quinquennio . . .	» 2800
Tenente con due quinquenni . . .	» 3200
Capitano . . . . .	» 3400
Capitano con un quinquennio . . .	» 3800
Capitano con due quinquenni . . .	» 4200

« L'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai tenenti che rimasero nel grado precedente più di tre anni, è computata dal termine del terzo anno passato nel grado di sottotenente.

« Ai capi musica spetta un aumento di stipendio di L. 300 dopo ciascuno dei primi 4 quinquenni di servizio ».

(Approvato).

#### Art. 2.

La terza annotazione alla seconda tabella del testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi pel Regio esercito (approvato con Regio decreto n. 380 del 14 luglio 1898, modificato dalle leggi 7 luglio 1901, n. 288; 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, nn. 300 e 301) è sostituita con la seguente:

« Gli ufficiali superiori di fanteria negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari; gli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° nei reggimenti di fanteria, i capitani dei reggimenti di fanteria con 4 o più anni di grado, o con 18 o più anni di servizio in qualità di ufficiali, e che prestino effettivo servizio ai reggimenti, ed il capitano aiutante maggiore in 1° nella scuola di guerra, nella scuola centrale di fanteria e nella scuola militare hanno diritto ad una razione di foraggio ».

(Approvato).

#### Art. 3.

All'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254 (Avanzamento nel Regio esercito) modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; e 3 e 21 luglio 1902, nn. 247 e 303, è sostituito il seguente:

« La permanenza minima in ciascun grado necessaria per poter conseguire l'avanzamento al successivo è fissata in:

- 3 anni pel grado di tenente;
- 4 anni pel grado di capitano;
- 2 anni per i gradi successivi.

« Per il grado di sottotenente provvede l'articolo 35 ».

Il secondo periodo del 2° comma dell'art. 35 della legge predetta è sostituito col seguente:

« I sottotenenti d'artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalla

scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e dei corpi contabile e veterinario di pari anzianità, al termine del terzo anno di grado ».

(Approvato).

#### Art. 4.

Per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge il Ministero della guerra richiederà annualmente la somma necessaria, la quale andrà in aumento della ordinaria assegnazione.

Per l'esercizio 1907-908 tale aumento resta autorizzato nella complessiva somma di lire 1,300,000, che sarà ripartita con decreto ministeriale tra i vari capitoli della parte ordinaria.

(Approvato).

#### Art. 5.

Qualora ad un maggiore che cessi dal servizio dovesse essere assegnata una pensione inferiore a quella che, in conseguenza della presente legge, avrebbe liquidato continuando nel grado di capitano fino a quel momento, cogli aumenti quinquennali stabiliti per quel grado, e computando il quinquennio di favore, la pensione verrà invece liquidata come se non fosse intervenuta la promozione a maggiore.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge andranno in vigore col 1° luglio 1907.

(Approvato).

PRESIDENTE. La legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali» (N. 681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 681).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato colle leggi 7 luglio 1901, n. 288, 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, n. 300, 301 e 302, 8 luglio 1906, n. 305, 19 luglio 1906, numero 372 e 30 dicembre 1906, n. 647, sono apportate le seguenti modificazioni:

TABELLA VI. — Nella parte relativa agli *ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti* sostituire:

Ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti	}	1ª classe L. 2000
		2ª » » 1800
		3ª » » 1500
		4ª » » 1200

Nella parte relativa agli *assistenti locali*, oltre a cambiare la denominazione di *assistenti locali* in quella di *ufficiali d'ordine dei magazzini militari*, sostituire:

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	}	1ª classe L. 1800
		2ª » » 1500
		3ª » » 1200

(Approvato).

Art. 2.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con

Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato colle leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906, aggiungere le seguenti tabelle:

TABELLA XXIV. — *Degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.*

Ufficiali d'ordine di 1ª classe . . .	N.	200
» » 2ª » . . .	»	660
» » 3ª » . . .	»	1250
» » 4ª » . . .	»	204
Totale . . .	N.	<u>2314</u>

TABELLA XXV. — *Degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.*

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari di 1ª classe . . .	N.	100
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari di 2ª classe . . .	»	345
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari di 3ª classe . . .	»	33
Totale . . .	N.	<u>478</u>

In conseguenza, negli articoli 58 e 67 del su citato testo unico, è sostituita la denominazione di *ufficiali d'ordine dei magazzini militari* a quella di *assistenti locali* e, nell'art. 67, è tolta la facoltà di determinare per decreto Reale il numero e la divisione in classi degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

(Approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari saranno nominati con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 4.

All'art. 2 della legge 2 giugno 1904, n. 217, aggiungere:

«È fatta facoltà al Ministero della guerra di trasferire, in misura non superiore al terzo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli assi-

stenti locali ora denominati, per effetto della presente legge, *ufficiali d'ordine dei magazzini militari*, dopo quelli esistenti, quegli uscieri dell'Amministrazione centrale della guerra, che prima di ottenere tale nomina, erano anche in nota quali aspiranti ad uno degli impieghi stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali, purchè siano giudicati idonei e meritevoli in base a norme da stabilirsi dal Ministero stesso ».

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali d'ordine e gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari che, alla data di decorrenza della presente legge, godevano aumento sessennale, continueranno e percepirlo con lo stipendio della classe alla quale saranno assegnati nella misura stabilita per il nuovo stipendio.

Quelli invece che alla data suddetta non avevano ancora compiuto il sessennio in corso, lo conseguiranno in base al nuovo stipendio, a misura che raggiungeranno, nella classe alla quale rimangono, i sei anni di servizio dalla data di nomina nella classe stessa prima dell'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379 » (N. 670).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 670).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli articoli 9, 16 e 18 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, son fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

all'articolo 9 dopo la parola « cessino » sono aggiunte le parole « o si ravvisino errate »;

all'art. 16 alle parole « nella multa estensibile a L. 250 per ogni ettaro di terreno » sono sostituite le seguenti « nell'ammenda di L. 3 a 25 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara »;

all'art. 18 alle parole « i privati proprietari » si sostituisce « coloro ».

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 1 della legge 19 luglio 1906, n. 379, è modificato come segue: « Le contravvenzioni alla legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917 ed ogni altra in materia forestale per le quali sia stabilita la pena pecuniaria non eccedente nel massimo le L. 300, potranno essere conciliate davanti al sindaco del luogo dove furono commesse entro 30 giorni dalla notificazione del verbale al contravventore. Per tale conciliazione, il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente per la prima volta al minimo della pena; per la seconda volta al doppio del minimo e per la terza volta al triplo, non mai però in misura eccedente il massimo nei casi dell'art. 20 o la metà del massimo negli altri casi. Se si tratti di contravvenzioni a pena fissa dovrà sempre pagare la metà della somma.

« Chi pel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni forestali, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione a norma della presente legge od oblazione a' sensi dell'articolo 101 Codice penale non sarà ammesso a conciliazione per altri reati forestali accertati nel biennio successivo. Agli effetti delle disposizioni precedenti sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa oltre i due anni successivi all'ultima condanna, conciliazione od oblazione.

« Nelle provincie napoletane e siciliane, qualora i demani di un comune si estendano o siano posti in comuni limitrofi, è competente a conciliare il sindaco del comune cui i demani stessi appartengono.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

« La conciliazione, quando non siavi conflitto d'interessi, potrà aver luogo anche per i danni ».  
(Approvato).

## Art. 3.

Agli articoli 2 e 4 della legge 19 luglio 1906 sono aggiunti rispettivamente i seguenti capoversi:

« a) Le notificazioni, le domande, i verbali le quietanze ed ogni altro atto relativo alle conciliazioni regolate dalla presente legge, sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

« b) Agli effetti dell'aumento di somma o dell'esclusione dalla facoltà di conciliare non si tiene conto che delle contravvenzioni commesse dopo la entrata in vigore della presente legge ».

(Approvato).

## Art. 4.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, colle norme da stabilirsi per regolamento, provvedere alla statistica speciale dei reati forestali ed alla rettificazione degli errori avvenuti negli elenchi di vincolo e svincolo, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 della legge 20 giugno 1877.

(Approvato).

## Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di riunire in testo unico la legge 19 luglio 1906, n. 379, colla presente, coordinandole col Codice penale vigente, e di emanare le norme regolamentari all'uopo occorrenti, non oltre il 31 dicembre 1907.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge « Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante. (N. 705). »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.  
MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 705).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Gli stanziamenti dei bilanci delle provincie e dei comuni, che abbiano per oggetto la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura, possono essere autorizzati con le stesse forme prescritte dall'articolo 287 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164.

(Approvato).

## Art. 2.

I Consorzi, costituiti o che si costituiranno a tale scopo, col concorso del Governo, si intendono continuativi, salvo modificazioni o soppressioni, deliberate dagli enti interessati, autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa e approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

## Art. 3.

Ciascun Consorzio eleggerà una Commissione locale di vigilanza che, regolata da apposite norme approvate dal Ministero di agricoltura, provvederà al buon andamento e a facilitare l'opera della cattedra ambulante.

Le cattedre ambulanti contemplate dalla presente legge sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministero d'agricoltura. Esse dovranno inviare annualmente al Ministero stesso i conti preventivi ed i consuntivi nonchè una relazione sul loro andamento e sui risultati conseguiti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il riparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie Gallerie di Firenze:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906: n. 255, concernenti provvedimenti a favore della Calabria:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 312, portanti provvedimenti per la Sardegna:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Cancellerie e segreterie giudiziarie:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per i sottufficiali:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta, salvo a continuare, dopo questa votazione, nella discussione degli altri disegni di legge posti all'ordine del giorno.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

**TAVERNA, segretario,** fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 687).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 687).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, dell'Ufficio centrale. Io faccio parte dell'Ufficio centrale, e non spetta a me di parlare, tuttavia espongo qualche osservazione, e attendo schiarimenti dall'onorevole relatore e dal ministro; ecco perchè io sono, piuttosto che un oratore, un provocatore.

Non posso che rendere elogio al modo con cui si è proceduto; prima ci si è presentato un piano regolatore in cui si delineò la spesa per il materiale, e noi abbiamo avuto occasione di poter proprio ammirare il metodo organico con cui si era preparato il riordinamento del Ministero delle poste e telegrafi, con un disegno che abbiamo votato. Ora viene l'organico. Dunque, prima le cose, poi le persone, e di ciò non posso che tributar lode al ministro, e vorrei lo si imitasse da altri, in questa logica procedura.

Quanto alla fretta con cui si presenta questo progetto dinanzi a noi, va attenuata la censura, perchè il progetto ha avuto un ristagno di quattro mesi nell'altro ramo del Parlamento ed è venuto a noi solo in questi ultimi giorni e senza colpa del ministro. Ma in ogni modo anche egli si accorgerà che questa fretta non giova, perchè ha impedito a noi un'esame più sereno, ed oggi toglie perfino il tempo a discutere. In questo senso avrei desiderato che il progetto fosse stato mandato piuttosto alla Commissione di finanze, come buon precedente (me lo permetta l'Ufficio centrale) perchè la questione degli organici è così intimamente connessa col bilancio, da richiedere maggior garanzia non solamente di esame, ma anche di coordinazione e di rapporti con tutto l'ordinamento dello Stato. Questo non è un senso di modestia, perchè au-

ch'io faccio parte di quest'Ufficio centrale, ma riconosco che questi disegni vanno meglio studiati dalla Commissione di finanze.

Ora, io mi fermo sopra un argomento che mi pare il più importante. Certo si è avuta l'idea di costituire un nuovo sistema: ruolo aperto sostituito ai ruoli chiusi. Di questo può meglio parlare il relatore, poichè è un metodo che può avere i suoi vantaggi, ed io non ho ragione di oppormi senza analizzarlo. Vi ha però due punti su cui fermo l'attenzione dell'onorevole ministro, cioè il vertice e la base della piramide. Il vertice: Vi è un'art. 41 (e mi perdonino se comincio dall'ultimo, perchè riassume tutte le osservazioni mie), il quale accenna a posti di nuova creazione, che sono conferiti dal ministro.

Noi, adempiendo al nostro dovere, abbiamo avuto degli schiarimenti da lui e li ha dati in modo schietto dal punto di vista dei motivi che l'inducevano a creare questi posti, e in ciò non ho niente da osservare, perchè riconosco che senza facoltà discrezionali non si governa. Ma non sono di quella scuola che vuole codificare e regolamentare. La facoltà discrezionale annessa alla responsabilità ministeriale non la voglio formulata. Quando io trovo un art. 41 che nell'ultimo comma dice così: « Tutti i posti di nuova creazione sono conferiti a scelta del ministro », io posso riconoscere che questa sia una facoltà inerente al Governo, ma non posso consentire a formularla in modo così assoluto da dar luogo ad equivoci, perchè sarebbe allora vana quella tale legge sugli organici che qui trovò tanti rigidi difensori, e si deliberò che d'allora in poi non si sarebbe mai provveduto che volta per volta e con disegni speciali di leggi.

Ma la mia proposta si limita in stretti confini e non si cura che il ministro ne sia consentiente. In questo nuovo organico vi sono nel quadro terzo della prima categoria 4 primi direttori generali, 4 ispettori generali, due direttori (uno di poste e telegrafi e un altro di ragioneria), 14 capi divisione ecc.; ma ad ogni modo io non mi occupo di questi. I posti di nuova creazione sono specialmente di 4 ispettori generali.

Ora, domando io, sono direttori generali? No. Sono vice-direttori? No, perchè questi vice-direttori sono stati scartati da altre Amministrazioni e veramente non è la fortuna dei

vice-capi, tanto è vero che noi che abbiamo combattuto i vice-presidenti, combattiamo i vice-direttori, salvo nel giorno di ieri, in cui, essendo il Senato di buon umore, sopra a 12 capi distrettuali erariali creò 30 vice avvocati erariali.

Ora questi ispettori generali, equivalgono a capi d'ufficio, o meglio, a capi divisione più elevati, ed allora non rappresentano un criterio discrezionale di governo, ma un criterio di elevamento e di promozione nell'Amministrazione.

Capisco che questo posto d'ispettore è una specie di altipiano, anzi una specie di *entresol* che si trova in parecchie Amministrazioni. Non è un pianterreno, non è un piano nobile, ma è una specie di residenza, che, senza avere il carattere di domicilio, accoglie molti funzionari, che, non potendo essere promossi nell'interno dell'Amministrazione, per le norme ordinarie, sono nominati con metodo speciale, che equivale sempre ad una scorciatoia; questa funzione di vigilanza è certo necessaria, ed allora si dice: questo è un ispettore generale; ma non ha ragione per non essere compreso nella categoria di quelli che sono classificati nei ruoli normali dell'Amministrazione.

Su questo punto, onor. ministro, domanderei qualche schiarimento.

Nè parlo già di persone: le suppongo degne e bene scelte; parlo del metodo che può essere dubbio, quando venga adottato senza freni e norme.

Se non sono direttori generali e fanno parte dell'Amministrazione come capi d'ufficio, in tal caso non può valere quel criterio discrezionale che è compreso nel decreto organico del novembre del 1901, perchè lì noi abbiamo la garanzia che il Consiglio dei ministri nomina i direttori generali. Ma se questi ispettori generali non sono nominati per la via ordinaria, e non rappresentano questi limiti estremi della facoltà discrezionale, per lo meno dovrebbero esistere delle norme che facciano sapere quali attribuzioni abbiano, altrimenti dovrebbero avere uno stipendio alla pari o minore dei capi divisione di prima classe, e non si comprende bene la differenza della scelta e della cifra; infatti hanno uno stipendio di 8000 lire, mentre i capi di divisione ne hanno uno di 6 o 7 mila lire.

E se sono capi dell'ufficio e appartengono

all'organismo amministrativo, per lo meno io vorrei da loro una garanzia, dirò così, nel senso amministrativo, per sapere quali siano le loro attribuzioni.

Ecco perchè la mia modesta proposta si ridurrebbe a questo: che la facoltà di cui all'art. 41 per conferire questi posti di nuova creazione si eserciti in modo coordinato a norme ed attribuzioni che saranno fissate nel regolamento.

Non voglio credere che l'onor. ministro nomini persone prima di fissare le attribuzioni, e le cose. Egli esprime all'Ufficio centrale che in questo periodo transitorio non potrebbe avere subito il regolamento. Ma si faccia coraggio l'onor. ministro: anche stralciando, si potrebbe presentare al Consiglio di Stato quella parte del regolamento che si riferisce alle attribuzioni, per conferire questi posti di nuova creazione.

Non lo dico per l'onor. Schanzer, ma per il buon andamento dell'amministrazione, perchè se tutti gli altri ministri cominciassero a presentarci organici e fare un articolo, come l'ha fatto l'onor. ministro delle poste e dei telegrafi, che cioè i posti di nuova creazione sono conferiti a scelta del ministro, senza leggi primordiali e senza un regolamento che ne fissi le norme e le attribuzioni, ciò sarebbe un impaccio per gli stessi ministri, perchè costituirebbe una responsabilità che essi stessi non potrebbero accettare. Quindi, chiudendo questo mio dire, mi riassumo in questa proposta, che vorrei presentare sotto forma di ordine del giorno, e cioè che saranno fissate nel regolamento le norme e le attribuzioni dei posti di nuova creazione per provvedere alle nomine di cui all'art. 41. Questo non è un emendamento, non turba il concetto della legge, è esplicativo e si coordina con tutti gli altri rami dell'Amministrazione.

Non credo che l'onor. ministro possa avere delle difficoltà su questo proposito.

In questo disegno di legge si dice *posti di nuova creazione*, ed io sono sicuro che l'onorevole ministro non assumerà a questi uffici che coloro i quali appartengono all'Amministrazione.

Questo egli lo ha detto, ed è un pleonasma, perchè io l'avrei supposto, giacchè conosco la sua prudenza e il concetto che egli ha del-

l'Amministrazione. Coloro che saranno nominati a questi posti di nuova creazione saranno dunque funzionari scelti nel seno dell'Amministrazione. Ma quando si dice *posti di nuova creazione*, questi possono essere anche posti negli infimi gradi nelle altre classi.

Ora, si può accettare questa formula senza un criterio che sia anche stabilito nel regolamento, in maniera che sfugga ogni idea che queste nomine possano essere attribuite solamente ai posti altissimi?

Ed ora vengo ad una preghiera che rivolgo all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi e che vorrei estesa a tutti i suoi colleghi che formano parte del Governo. Noi abbiamo in Italia una specie di movimento di retrocessione: nella continua calata che dalle umili valli spinge ai posti supremi, c'è una ressa di persone che si presentano sempre armate di lauree. Poi segue un movimento di retrocessione e tutto il disavanzo delle classi superiori viene a rigurgitare nelle classi inferiori, cosicchè i pessimi dell'Università vengono ad ingombrare il terreno degli ottimi delle scuole tecniche e commerciali.

Ora, se noi dobbiamo avere un criterio generale, che è inscindibile dalla buona democrazia, dobbiamo punire questi pessimi delle sfere superiori e fare in modo che anche i loro diplomi di laurea valgano lo stesso che la licenza tecnica, perchè quando un individuo ha cercato di elevarsi con uno sforzo che non è giustificato, nè dall'ingegno nè dalla cultura, sino agli alti posti e non vi è riuscito, non ha il diritto di impedire, indietreggiando, i posti agli altri. Che esso precipiti sarà la sua pena, ma non ingombri quelli che si espongono ai concorsi coi titoli idonei ai posti.

Quindi vorrei che nelle norme per il reclutamento si dicesse che le lauree non hanno un valore maggiore di quello dei diplomi o degli attestati di altre scuole inferiori, che servono per l'ammissione a concorsi di umili posti, altrimenti quegli altri presentano non solo uno spettacolo di offesa al decoro dell'istruzione superiore, ma anche un elemento di malcontento e di disordine, che guasta più che ogni altra energia convulsiva gli ordini sociali.

Dunque io, prendendo argomento da questo articolo 41 e dal progetto di legge che sta innanzi a noi, presento un modesto ordine del

giorno e desidero sentire le dichiarazioni del relatore e dell'onor. ministro; d'altra parte fo preghiera che nel reclutamento si tenga conto delle modeste osservazioni che ho fatte. In tal modo noi, anche sciogliendo questo grave problema, rispetto al quale si è reso benemerito l'attuale ministro delle poste, avremo, da una parte, soddisfatto alle esigenze di umili classi di impiegati, ma, dall'altra, avremo anche rinvigorito il senso e l'autorità dello Stato. (*Approvazioni*).

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Il collega Arcoleo ha sollevato alcuni dubbi ai quali credo che risponderà più esaurientemente di me l'onor. ministro.

A me preme invece di mettere in luce la ragione di questa legge e anche quella che ha dettato all'Ufficio centrale le proprie conclusioni, nel senso di pregare il Senato di volerla approvare come è stata proposta dall'onor. ministro.

Essa è venuta al Senato in questi ultimi giorni, come ha ben detto l'onor. collega Arcoleo, non per colpa del Governo, ma per un caso fortuito e disgraziato avvenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Questa legge, infatti, era stata affidata per la relazione all'onor. Aguglia, il quale per molti mesi rimase ammalato, onde non potè presentare la relazione. Di qui il ritardo e la ragione per la quale siamo chiamati a studiare un po' in fretta questo disegno di legge. Ma, fortunatamente, non ci pervenne così tardi che non sia stato possibile all'Ufficio centrale di esaminarlo con la voluta cura, sicchè l'Ufficio centrale ha tenuto diverse riunioni ed ha avuto anche la fortuna di poter conferire una volta col ministro delle poste e dei telegrafi, che ha dato tutti quei chiarimenti esaurienti che hanno poi indotto l'Ufficio centrale, alla unanimità, a proporre l'approvazione della legge. Che essa sia buona, è un convincimento che è entrato in noi per le ragioni seguenti.

Furono tentate successivamente quattro diverse riforme, che avevano ad un tempo lo scopo di provvedere ai servizi dello Stato in modo esauriente, e dall'altro avevano la finalità anche di soddisfare in modo giusto ed equo alle esigenze che il personale delle poste e dei

telegrafi avanzava, per la propria carriera. Queste quattro riforme proposte da quattro predecessori dell'attuale ministro, non sortirono il voluto effetto perchè n'era sbagliata la base.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è un'Amministrazione completamente diversa da quasi tutte le altre Amministrazioni dello Stato; è un'Amministrazione, come ho avuto l'onore di dire nella breve relazione che ho estesa, che ha carattere quasi industriale.

Il personale più basso, quello cioè che ha stipendi inferiori, è di gran lunga il più numeroso; è un personale che va crescendo continuamente, perchè continuamente crescono le necessità di avere nuovi servizi, ed è desiderabile che esso cresca ancora nel modo più sollecito possibile, inquantochè questo vuol dire che i servizi delle poste e telegrafi aumentano e quindi che il benessere della nazione non s'arresta. Ma, aumentando rapidamente questo personale inferiore e non essendovi di pari passo un accrescimento nelle altre classi del personale, avviene che gli ultimi venuti non trovano mai modo di fare una carriera adeguata ai propri servizi. Di qui un malessere ed una ingiustizia, perchè in tutte le altre Amministrazioni vi è proporzione tra il personale inferiore e le classi superiori, di modo che il personale stesso, dopo un certo periodo di tempo, ha il modo di fare quella carriera che ciascuno si aspetta, ed ha diritto di fare, entrando nell'Amministrazione.

È quindi, specialissima la condizione di cose in cui si trova l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Le quattro riforme cui ho accennato esecarono di rimediare, aumentando contemporaneamente i posti inferiori e i superiori.

Ma, siccome la creazione dei posti superiori non era sempre possibile e giustificabile, così l'attuale ministro, con molta sagacia, ha cambiato completamente metodo, basando la sua riforma, non più sui ruoli chiusi, ma sui ruoli aperti.

Questo nuovo sistema, per chi non avesse avuto tempo di leggere la relazione, consiste nel fatto che il personale, in periodi dati, aumenta il proprio stipendio automaticamente, senza che sia necessario che nella classe superiore si facciano dei nuovi posti. Da ciò evidentemente il fatto che, anche non rendendosi vacanti i posti superiori, il personale percorre

la carriera che gli è dovuta, pel disimpegno di un servizio così importante per lo Stato. Né manca lo stimolo del ben fare, inquantochè è preveduto nella stessa legge che agli ottimi sia fatta una carriera più sollecita, nel senso che venga abbreviato il periodo di permanenza ad un dato stipendio, ed ai peggiori sia invece prolungato.

Tutto questo congegno fa sì che da una parte il servizio può essere adeguatamente disimpegnato, e dall'altra non vi siano difficoltà di assumere il personale necessario, quando ciò si dimostri urgente.

In seguito a questa riforma, tutti i nuovi ammessi entreranno nelle classi inferiori dove potranno immediatamente prestare un servizio utile. Tutto ciò ha potuto far sorgere l'idea che l'esempio potesse nuocere e che anche altre Amministrazioni potessero richiedere lo stesso trattamento, e che quindi il carico allo Stato divenisse enorme. Va considerato che questo sistema, applicato al Ministero delle poste, come ebbe a dichiarare anche la Commissione della Camera dei deputati, porta una spesa minore di quella che sarebbe occorsa per un nuovo organico, con uguali intenti e fatto a ruoli chiusi. D'altra parte non credo che possa la stessa riforma invocarsi dalle altre Amministrazioni, inquantochè per esse esistono differenze enormi di circostanze, in confronto di quelle che si affacciano per il Ministero delle poste e telegrafi.

Tutto questo cumulo di ragioni, hanno fatto breccia nell'Ufficio centrale, che ha accettata la proposta, che io raccomando all'approvazione del Senato, perchè questa legge rappresenta soprattutto un provvedimento veramente ottimo, anche nei rapporti della giustizia che si deve ad un personale che ha atteso moltissimi anni, prima di ottenere un beneficio, avuto molto prima da impiegati di altri Ministeri.

Quanto alle raccomandazioni che ha fatto il collega Arcoleo, potrà rispondere meglio di me il ministro, e credo che egli non avrà difficoltà di accettarle, perchè ben conosco la sua correttezza ed il suo desiderio di fare le cose in modo perfetto; sono certo che egli si vorrà spogliare della responsabilità che potrebbe derivargli dal fatto di alcune nomine, procedendo con criteri diversi da quelli che tutti desiderano, e che egli stesso sono certo preferisca.

Chiudo le mie brevi parole con una semplice raccomandazione, che riguarda il personale che fu nominato nel 1899 e che per otto anni non ebbe più alcuna promozione.

In favore di questo personale alla Camera fu presentato un ordine del giorno, preso in considerazione ed accettato dal ministro; io ripeto detta raccomandazione per quel tanto ch'egli potrà fare, e sono certo che l'accetterà, perchè mi pare cosa giusta.

Dopo di che, non aggiungo altro, e raccomando al Senato l'approvazione della legge.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dell'urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge n. 687.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio il senatore Arcoleo delle parole cortesi e lusinghiere che mi ha rivolto, dicendo che ho cominciato a presentare al Parlamento l'ordinamento delle cose, per procedere poi a quello che riguarda le persone, e io ringrazio pure della lode che ha dato in generale al disegno di legge che è sottoposto all'esame del Senato, disegno di legge il quale certamente ha riscosso la di lui approvazione, visto che egli si è fermato soltanto sull'ultimo articolo di esso, mentre trattasi di un progetto assai importante che sostituisce una nuova forma di ordinamento a quello che finora è stato in vigore nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

L'onorevole senatore Arcoleo dunque si è occupato di quest'ultima disposizione. Ora, io credevo di poter precisamente per questa disposizione, che è stata introdotta nella legge durante le discussioni della Camera, meritare qualche elogio; invece mi è capitato come talora accade, di aver raccolto dall'onorevole Arcoleo delle critiche. Questo tuttavia mi ob-

bliga a spiegare brevemente al Senato come è nata la disposizione dell'articolo in questione.

Il Senato sa che tutte le leggi organiche, che si son fatte sin qui, hanno avuto sempre un articolo finale in base a cui, per la prima attuazione, si poteva prescindere dalle norme per le promozioni di classe e di grado. Questa disposizione esiste negli organici Nasi, Galimberti, Stelluti-Scala; e io non aveva buona ragione per non introdurla anche in questo; infatti, come si rileva dal progetto presentato alla Camera e approvato dalla Giunta generale del bilancio, l'ultimo articolo diceva: « Dalla pubblicazione della presente legge al 1° luglio 1907 si potrà derogare alle disposizioni vigenti in ordine alle nomine ed alle promozioni di grado ».

Ora il contenuto di tale articolo era questo: che io per effetto della disposizione stessa avrei potuto, non per i posti di nuova creazione, ma per tutti i posti della scala gerarchica del Ministero, sia della Amministrazione centrale, sia di quella provinciale, prescindere dalle norme in vigore per le promozioni di grado e di classe. Ebbene, onorevoli senatori, siccome si stabiliva che questa facoltà avrebbe durato fino al 1° luglio 1907, e, per la malattia dell'onor. Aguglia, la discussione del disegno di legge ritardò per modo che esso fu approvato alla Camera il 1° luglio, sarebbe stato per me cosa facile domandare alla Camera stessa che questa facoltà mi fosse prorogata, per esempio, di un mese. Io invece non l'ho domandato, e appunto perchè sono assolutamente alieno dal ricorrere a qualunque forma di favoritismo od a qualunque atto che non tuteli rigorosamente, oltre l'interesse delle persone, anche quello del pubblico servizio, ho rinunciato ad una facoltà più larga (e tengo a dichiararlo) per limitarmi a domandare una facoltà molto più ristretta qual'è quella di poter provvedere, a scelta, ai posti di nuova creazione contemplati dalla presente legge, e quindi una facoltà che si esaurisce una volta che la legge sia applicata.

Per avere un'idea del contenuto di questa facoltà basta leggere la relazione del senatore Bettoni, il quale ha detto al Senato quali sieno questi posti di nuova creazione.

Essi sono:

4 ispettori generali a L. 8000;

1 direttore dell'Istituto postale telegrafico a L. 7000;

1. direttore capo della ragioneria centrale a L. 7000;

2 commessi superiori a L. 2000.

Ora è nella stessa natura delle cose che questi posti non possano essere conferiti che a scelta del ministro, secondo tutte le norme dei regolamenti vigenti in tutti i Ministeri.

Non possono invero essere dati in modo diverso i posti d'ispettore generale, i posti di direttore capo della ragioneria, di direttore dell'Istituto superiore postale e telegrafico e finalmente i due modesti posti di commessi superiori.

Ma l'onor. senatore Arcoleo ha criticato anche la istituzione dei quattro posti d'ispettore generale, dicendo che non si comprende la natura di questi nuovi uffici. Debbo dichiarare nel modo più formale al Senato che nella istituzione di tali posti mi sono lasciato guidare unicamente da considerazioni obbiettive, di servizio, senza nessun riguardo alle persone, tanto che, allorquando ho proposto l'istituzione di questi posti, non avevo pensato a coloro a cui avrebbero potuto essere assegnati.

Ma è mio fermo convincimento che in un'Amministrazione così larga, come quella delle poste, che sempre più si sviluppa, occorre specializzare le funzioni ispettive. Fin qui abbiamo avuto degli ispettori centrali, incaricati oggi del servizio telegrafico, domani di quello postale, poi di quello delle Casse postali di risparmio, e via dicendo, ispettori che passavano dai servizi marittimi a qualche altro ramo di amministrazione assolutamente disparato. Ora io credo che invece sia necessario di specializzare le funzioni degli ispettori, e credo altresì, e qui mi appello a tutti coloro (e sono numerosi in quest'aula) che hanno pratica di amministrazione, credo che sia necessario avere degli ispettori che abbiano un grado elevato.

Per questi motivi, onor. Arcoleo, e non per lusso burocratico, io ho proposto i quattro ispettori generali, poichè, essendo talora necessario fare una ispezione, suppongasì, ad un direttore superiore, non è conveniente che questa sia affidata ad un funzionario che abbia un grado inferiore.

Del resto, onor. Arcoleo, questi ispettori non sono una novità, come ella ha accennato; esistono in altri Ministeri, come in quello delle finanze, dove rendono eccellenti servizi; esi-

stono, e posso parlare per esperienza personale, nel Ministero dell'interno dove hanno fatto ottima prova.

Mi pare dunque logico e naturale che un posto di questo genere non sia conferito che a scelta del ministro; anzi dirò che, se ho chiesto questa autorizzazione legislativa, l'ho chiesta per una ragione puramente contingente. In massima non ne avrei avuto bisogno, perchè queste nomine sono disciplinate in tutti i Ministeri dal regolamento; ho chiesto l'autorizzazione legislativa perchè, in seguito alla promulgazione della nuova legge, occorre un nuovo regolamento. Siccome il Consiglio di Stato non si riunisce in adunanze generali durante questo periodo, ed il regolamento non si potrà probabilmente avere che in autunno, io ho voluto essere posto in grado di poter coprire subito quei posti di nuova istituzione. Ma l'onorevole Arcoleo con un ordine del giorno che ha presentato, domanda che sieno determinate le funzioni degli ispettori generali.

Comincio dal dirgli, affine di dargli lo schiarimento che desiderava, che non si tratta di vice-direttori generali. Non è escluso che in assenza del direttore generale, l'ispettore generale possa funzionare da vice-direttore; ma la funzione è ispettiva, nè si tratta di capi divisione o di capi di ufficio, ma di ispettori generali.

Soggiungo, del resto, che in tutti i Ministeri, anche i posti di capo divisione si conferiscono a scelta del ministro.

Ad ogni modo, per deferenza alla raccomandazione dell'onor. Arcoleo, ed anche per dimostrare che io non voglio in nessuna maniera esorbitare da quelle facoltà che a tutti i ministri sono riconosciute, io accetto l'ordine del giorno con una lieve modificazione, che nella sua cortesia l'onor. Arcoleo ha acconsentita.

L'ordine del giorno sarebbe questo: « Il Senato invita il ministro a fissare nel regolamento le norme e le attribuzioni dei posti di nuova creazione, di cui all'art. 41 ».

Io accetto questo ordine del giorno, e credo che per questa parte l'onor. Arcoleo, potrà dichiararsi soddisfatto.

Egli poi ha parlato anche delle lauree ed ha detto che queste sono diplomi, ai quali qualche volta nelle carriere si attribuisce un valore eccessivo; che questo si risolve a danno

di altri impiegati egualmente meritevoli, i quali hanno diplomi di scuole secondarie. A dire il vero, nella nostra Amministrazione è avvenuto finora il contrario, perchè da noi i laureati assunti in base alla legge Stelluti-Scala, hanno avuto una sorte abbastanza triste, tantochè non hanno potuto essere tutti collocati a posto. Molti hanno dovuto passare nella seconda categoria, e quindi abbiamo dei laureati che stanno agli sportelli del telegrafo e della posta, facendo opera che veramente non è conforme agli studi che hanno seguito.

Dunque per l'attuale stato di fatto le lauree non danno nella nostra Amministrazione alcun titolo di preferenza. È argomento però degno di studio; ed io, pur senza prendere alcun impegno, prometto, onor. Arcoleo, che nella compilazione e nello studio del regolamento terrò conto anche di questa considerazione, che è stata messa innanzi così autorevolmente da lei, quantunque non mi dissimuli che altre considerazioni non meno gravi si potrebbero fare per sostenere invece che speciali riguardi siano dovuti agli impiegati provvisti di laurea.

Poichè l'onor. relatore Bettoni ha così chiaramente riassunto i criteri che informano questo disegno di legge, e poichè l'ora parlamentare preme, io mi astengo assolutamente dall'entrare in ulteriori illustrazioni; soltanto mi auguro che anche il Senato voglia dare il voto favorevole a questo disegno di legge il quale segnerà per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica l'inizio di un nuovo periodo, che sarà, io spero, di feconda attività, poichè gli impiegati, resi sicuri del loro avvenire e della loro carriera, potranno con maggiore slancio dedicare tutte le loro energie ad un grande pubblico servizio, che è già tanta parte della vita economica del paese. (*Approvazioni*).

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, dell'Ufficio centrale. Ringrazio l'onorevole ministro il quale in certo modo, ha oltrepassato il senso delle mie parole. Non si riferiva il mio ordine del giorno all'uso della sua facoltà discrezionale. Egli del resto mi ha dato ragione, perchè, nel chiarire quali sono le speciali attribuzioni di questi ispettori generali, ha precorso quel che disporrà nelle norme del regolamento. Dunque possiamo essere d'accordo nel concetto fondamentale del mio ordine

del giorno. Quanto ai capi di divisione, so ben io che possono essere scelti dal ministro, ma su proposta dei Consigli di amministrazione.

Quanto agli ispettori generali so bene che sono nominati a scelta, ma escono fuori dai regolamenti anteriori, ed il ministro è in una dura condizione, perchè non c'è il regolamento: ecco quindi la necessità del mio ordine del giorno.

Lo ringrazio della promessa fatta, poichè così ci si toglierà il disagio di poter trovare in un ufficio umile di dogana, o come conduttore di ferrovie o a qualche umile sportello di poste, dei laureati in giurisprudenza.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno del senatore Arcoleo, accettato dall'onorevole ministro; lo rileggo:

« Il Senato invita il ministro a fissare nel regolamento le norme ed attribuzioni dei posti di nuova creazione di cui all'art. 41 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

I ruoli organici, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

I vice-segretari (quadro I della tabella A) procedono nel ruolo da L. 1500 a L. 3000 per aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno, meno l'ultimo che è sessennale, e da L. 3000 a L. 4000 per aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

I vice-segretari a L. 2000 e 2500 che superano l'esame al posto di segretario, secondo le norme stabilite dal regolamento, quando non possano ottenere subito la promozione a segretario, ne conservano il diritto anche se, per il maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a L. 3000; in questo

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

caso entrano nel grado di segretario al posto corrispondente al loro stipendio.

I vice-segretari conservano il diritto di adire ai futuri esami finchè non hanno raggiunto lo stipendio di L. 3000.

(Approvato).

### Art. 3.

I segretari e segretari capi (quadro II della tabella A) procedono nel ruolo da L. 3000 a L. 5000 per aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Le funzioni di caposezione, ispettore centrale, distrettuale capo e distrettuale, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto, vice-direttore, direttore delle costruzioni e di direttore locale sono affidate a segretari scelti dall'Amministrazione come segue:

a) quelle di capo sezione, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto ed ispettore centrale e distrettuale capo e direttore capo delle costruzioni: ai segretari capi ed ai segretari qualificati ottimi a L. 5000, 4500 e 4000 ed ai segretari a L. 3500 che siano stati promossi per concorso di merito o che abbiano superato la prova di idoneità riportando almeno  $\frac{9}{10}$  dei punti complessivi delle materie d'esame ed abbiano ottenuto il diploma dell'Istituto superiore postale-telegrafico;

b) quelle di vice-direttore provinciale, ispettore distrettuale, direttore delle costruzioni e direttore locale, ai segretari a L. 4000, 3500 e 3000.

Per le funzioni di capo sezione, direttore provinciale, direttore provinciale aggiunto, ispettore centrale e distrettuale capo e di direttore capo delle costruzioni è conferita agli incaricati che abbiano L. 3500 e 4000 di stipendio, un'indennità, oltre lo stipendio, di L. 300 annue.

Tale indennità cessa di diritto col conseguimento dello stipendio di L. 4500.

(Approvato).

### Art. 4.

Gli ufficiali postali telegrafici (quadro I della tabella B) procedono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 2700 per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno e dallo stipen-

dio di L. 2700 fino a quello di L. 3600 per aumenti quinquennali di L. 300 ciascuno. Da lire 3600 a 4000 l'aumento è pure quinquennale.

Gli ufficiali postali telegrafici, che superano l'esame al posto di capo d'ufficio, secondo le norme del regolamento, e non possono ottenere subito la promozione a capo d'ufficio, ne conservano il diritto anche se, per maturarsi di successivi quadrienni o quinquenni, dovessero trovarsi, al momento del passaggio, con stipendio superiore a L. 3000. In questo caso entrano nel quadro III della tabella B, al posto corrispondente al loro stipendio ed in mancanza della corrispondenza a quello immediatamente superiore.

Gli ufficiali postali telegrafici, conservano il diritto di adire ai futuri esami finchè non hanno raggiunto lo stipendio di L. 3000.

(Approvato).

### Art. 5.

Gli ufficiali telegrafici (quadro II della tabella B) progrediscono, sullo stipendio da essi attualmente percepito, per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno, fino a L. 2700 e poi come gli ufficiali postali telegrafici (quadro I stessa tabella).

Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2700 risulta inferiore a L. 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza dell'aumento.

Non si tiene conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riesca pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite.

Valgono per gli ufficiali telegrafici, in ordine agli esami per il posto di capo d'ufficio, le norme stabilite per gli ufficiali postali telegrafici.

(Approvato).

### Art. 6.

I capi d'ufficio (quadro III della tabella B) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di lire 3000 a quello di L. 3800 per aumenti quadriennali di L. 400 ciascuno; da L. 3800 a L. 4000 il periodo è di tre anni.

(Approvato).

## Art. 7.

Le ausiliarie (quadro IV della tabella B), progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 1950 per aumenti quadriennali di L. 250 ciascuno; dallo stipendio di L. 1950 a quello di L. 2450 gli aumenti sono quinquennali di L. 250 ciascuno.

Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 1950 risulta inferiore a L. 250, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di aumento.

Non si tiene conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riesca pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite.

(Approvato).

## Art. 8.

Gli ufficiali d'ordine (quadro V della tabella B) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 2200 per aumenti quadriennali di L. 250 ciascuno, e dallo stipendio di 2200 a quello di lire 2700 per aumenti quinquennali pure di lire 250 ciascuno.

Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2200 risulta inferiore a lire 250, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di aumento.

Non si tiene conto della maggiore anzianità ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riesca pregiudizievole ad altre anzianità già acquisite.

Gli ufficiali d'ordine, salvo quanto è stabilito dal regolamento per il passaggio di categoria, raggiunto lo stipendio di L. 2450 e 2700 sono chiamati a concorrere ai posti di capo d'ufficio a L. 3000 secondo le norme del regolamento stesso.

(Approvato).

## Art. 9.

I meccanici (quadro VI della tabella B) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 2000 fino a quello di L. 3200 per aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno.

È stabilito un posto di capo meccanico a lire 3500 da conferirsi per concorso secondo le norme del regolamento.

(Approvato).

## Art. 10.

I vice-commessi e vice-portalettere (quadro I della tabella C) dopo un biennio sono nominati commessi e portalettere a L. 1000.

I commessi e portalettere dopo un quadriennio sono nominati vice-brigadieri e vice-messaggeri a L. 1200.

I vice-brigadieri e vice-messaggeri dopo un quadriennio passano brigadieri e messaggeri a L. 1400 progredendo nel ruolo fino allo stipendio di L. 2000 per aumenti quinquennali di L. 200 ciascuno.

Sono stabiliti due posti di commesso superiore a L. 2000.

(Approvato).

## Art. 11.

Le commesse (quadro II della tabella C) progrediscono dallo stipendio di L. 600 a quello di L. 900 per aumenti quadriennali di L. 150 ciascuno; da L. 900 a L. 1100 per aumenti quinquennali di L. 100 ciascuno.

(Approvato).

## Art. 12.

Gli agenti di manutenzione (quadro III della tabella C) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1000 a quello di L. 1400 per aumenti quadriennali di L. 200 ciascuno, e dallo stipendio di L. 1400 a quello di L. 2000 per aumenti quinquennali pure di L. 200 ciascuno.

(Approvato).

## Art. 13.

Gli operai meccanici (quadro IV della tabella C) progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1300 a quello di L. 1500 per aumento biennale di L. 200 e dallo stipendio di L. 1500 a quello di L. 2000 per aumenti biennali di L. 250 ciascuno.

Gli operai meccanici raggiunto lo stipendio di L. 1750 avranno diritto, dopo superato un esame, di conseguire la nomina a meccanico a L. 2000.

Può essere in conseguenza aumentato a norma dei bisogni del servizio, il numero dei meccanici del quadro VI della tabella B.

(Approvato).

## Art. 14.

Il numero complessivo dei posti componenti i quadri delle tabelle *A*, *B* e *C*, annesse alla presente legge, può essere mantenuto integro, assumendo, secondo i casi come volontari od alunni, od allo stipendio minimo degli altri quadri delle dette tabelle, tanti funzionari od agenti, quanti sono quelli eliminati in ciascun quadro per morti, collocamenti a riposo e destituzioni.

(Approvato).

## Art. 15.

Le norme per il reclutamento di tutto il personale, per le promozioni e per i passaggi di categoria sono stabilite dal regolamento.

Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gli impiegati ed agenti, che in conseguenza del passaggio stesso venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito nella categoria o nel quadro che lasciano, conservano la differenza a titolo di maggiore assegno *ad personam*. Il maggior assegno è assorbito dalle successive promozioni.

(Approvato).

## Art. 16.

Il regolamento stabilisce le norme per la qualificazione degli impiegati ed agenti.

Gli impiegati (esclusi quelli contemplati nel quadro III della tabella *A*) e gli agenti che sono qualificati ottimi, abbreviano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.

Le qualificazioni che hanno dato luogo all'abbreviamento di un periodo, non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.

Quando però l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto aver effetto per intero in un periodo, la rimanenza è computata sul periodo successivo.

L'impiegato od agente non qualificato *buono* ritarda di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.

Tuttavia, una qualifica di *ottimo* compensa una precedente mancata qualificazione di *buono*.

(Approvato).

## Art. 17.

Il numero degli agenti a lire 900 del quadro I della tabella *C*, annessa alla presente legge, può essere aumentato in ragione del numero degli agenti subalterni fuori ruolo, che, ai termini dell'articolo seguente, hanno compiuto il biennio di servizio.

Parimenti il numero degli agenti a lire 1000 del quadro III e degli operai meccanici a lire 1300 del quadro IV della detta tabella *C* può essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziare in bilancio.

(Approvato).

## Art. 18.

La retribuzione dei vuotacassette e dei portapioghi e portalelettere suburbani (agenti subalterni fuori ruolo) varia da un minimo di lire 700 ad un massimo di lire 850.

Gli agenti subalterni fuori ruolo passando in ruolo sono nominati vice-commessi a lire 900. Il passaggio ha luogo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi compiono due anni di servizio fuori ruolo, purché in questo periodo non siano incorsi nella censura o, per due volte, nel rimprovero solenne.

La censura ritarda il passaggio in ruolo di un anno e il rimprovero solenne lo ritarda di sei mesi.

Sono esclusi dal passaggio in ruolo gli agenti che abbiano subito punizioni disciplinari superiori alla censura o che siano incorsi per più di due volte nella censura o per più di quattro volte nel rimprovero solenne.

(Approvato).

## Art. 19.

Colla legge dello stato di previsione il Governo indicherà il numero, la qualità e la spesa del nuovo personale da assumere in ruolo in relazione alle necessità dimostrate del servizio.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1907-908, le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che andrà in vigore col 1° luglio 1907.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di stabilire col regolamento le norme organiche per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 21.

Tutti i funzionari ed agenti delle tabelle A, B o C, salvo le eccezioni qui di seguito stabilite, che al 1° luglio 1907 avranno compiuto, secondo i casi, il biennio, il triennio, il quadriennio nello stipendio da essi percepito, giusta le tabelle annesse alla legge 11 luglio 1904, n. 344, ed alle successive del 9 luglio 1905, nn. 345 e 346, otterranno subito lo stipendio superiore stabilito dalla presente legge; gli altri avranno l'aumento a mano a mano che matureranno il voluto periodo di permanenza nello stipendio da essi fruito.

Tuttavia, durante gli esercizi 1907-008 e 1908-009 i funzionari ed agenti, con un biennio di permanenza allo stipendio attuale, avranno l'aumento, indipendentemente dalla maturazione del rispettivo periodo, a seconda che si verificheranno vacanze utili per eliminazioni, nei singoli quadri.

In conseguenza di ciò, la quantità dei funzionari ed agenti da nominarsi allo stipendio minimo di ciascun quadro, sarà ridotta in ragione della spesa occorrente per le promozioni di cui al comma precedente.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sono debitore ancora di una breve risposta all'onor. senatore Bettoni, il quale ha fatto una raccomandazione per i segretari. Io credo che non si possa contestare che l'attuale riforma migliora notevolmente le condizioni dei segretari che costituiscono, per così dire, il nerbo della prima categoria, il vivaio

dei funzionari direttivi e superiori, e sono degni quindi di ogni considerazione da parte dell'Amministrazione; tuttavia vi sono dei segretari, i quali dicono di non poter sufficientemente profittare di questa riforma, perchè sono già molto anziani. Ora qui, come l'onor. senatore Bettoni comprende, si entra in un ordine di idee che io ho dovuto mettere da parte. Questo disegno di legge provvede all'avvenire, ma evidentemente con esso, io non ho potuto risarcire tutti i danni del passato, tutti i ritardi eccessivi che si sieno potuti verificare nella carriera di questa o di quella categoria del personale.

Quello che si richiederebbe dai segretari, come pure da qualche altra categoria d'impiegati sarebbe una specie di regolarizzazione degli anziani; io non voglio far venir meno a questi benemeriti funzionari ogni speranza; e non è escluso che in avvenire, se le condizioni del bilancio saranno sempre più prospere, come speriamo, si possa fare anche qualche cosa nel senso da loro desiderato. Ma comprenderà l'onorevole Bettoni che io non potrei, in questo momento, prendere al riguardo alcun formale impegno.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Ringrazio il ministro della cortese risposta e del buon volere dimostrato.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che domandino la parola, metto ai voti l'articolo 21, testè letto.

Chi approva l'art. 21 è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

## Art. 22.

Gli attuali capi sezione, ispettori centrali e direttori provinciali, di 1ª e 2ª classe, conserveranno il rispettivo titolo anche se saranno esonerati dalle funzioni.

Acquistano e mantengono gli stessi titoli i promovendi ai posti che si saranno resi vacanti fino a tutto il 30 giugno 1907.

(Approvato).

## Art. 23.

L'assegnazione dei punti di merito per gli anni 1903, 1904 e 1905, ai sensi del secondo comma dell'articolo 336 del regolamento appro-

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

vato con Regio decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, non ha più luogo.

È concesso però a tutti indistintamente gli attuali ufficiali telegrafici e primi ufficiali, l'abbreviamento di nove mesi sul quadriennio o quinquennio in corso, a tacitazione definitiva di ogni e qualunque diritto relativo ai punti di merito, di cui sopra.

Inoltre, a tutti gli ufficiali telegrafici e primi ufficiali, cui furono conferiti punti di merito pel 1902, è concesso un ulteriore abbreviamento sul periodo in corso di tante volte 18 giorni quanti sono i punti di merito ottenuti.

Coloro che non possono fruire sul periodo in corso di tutto l'abbreviamento, scontano la differenza sul periodo successivo.

(Approvato).

#### Art. 24.

Al 1° luglio 1907 gli attuali ufficiali postali telegrafici (ex-aiutanti di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria), senza pregiudizio della migliore posizione che avessero già conseguito, saranno collocati allo stipendio che risulterà applicando alla rispettiva loro anzianità assoluta di servizio la progressione degli avanzamenti di stipendio a periodi fissi indicata nel quadro I della tabella B, annessa alla presente legge.

Dall'anzianità di cui sopra sarà dedotto agli effetti del calcolo dello stipendio:

a) il periodo di servizio dalla nomina ad aiutante in tirocinio a quella di aiutante effettivo;

b) ogni periodo di aspettativa valutato giusta la legge sulle pensioni.

Per l'aumento successivo sarà ritenuta utile pel quadriennio o pel quinquennio da maturarsi la frazione di quadriennio non valutata per l'assegnazione dello stipendio giusta il primo comma.

Raggiunto lo stipendio di lire 3000, cessa ogni applicazione del presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 25.

I capi d'ufficio a lire 3300 passano subito a lire 3800 se hanno compiuto il quadriennio di classe. Se non hanno compiuto il quadriennio, passano a lire 3400, e, salva l'eccezione del

primo capoverso dell'articolo 21, proseguiranno a lire 3800 a mano a mano che compiranno il quadriennio dalla data della loro promozione a lire 3300.

I capi d'ufficio a lire 3600 passano subito a lire 4000 se si trovano di aver compiuto il triennio in classe. In caso contrario, passano a lire 3800, e, salva l'eccezione del primo capoverso dell'art. 21, conseguiranno la promozione a lire 4000, dopo compiuto il triennio a lire 3800, computandone l'inizio dalla data della loro promozione a lire 3600.

(Approvato).

#### Art. 26.

I capi d'ufficio, già di 1<sup>a</sup> categoria dopo la sistemazione del loro stipendio, giusta l'articolo precedente, potranno, su domanda, far passaggio nel quadro I della tabella A annessa alla presente legge. In detto quadro saranno collocati allo stipendio corrispondente a quello cui perverranno al 1° luglio 1907, o successivamente. Mancando la corrispondenza di stipendio avranno quello fissato dal quadro I, che risulterà immediatamente inferiore allo stipendio da essi percepito. In tal caso conserveranno la differenza a titolo di maggiore assegno *ad personam* fino ad assorbimento di tale maggiore assegno per successivi aumenti.

Il periodo per l'aumento di stipendio nel quadro I della tabella A comincerà a decorrere dalla data della sistemazione di ciascuno di questi funzionari nel quadro III della tabella B.

I posti nel quadro III della tabella B annessa alla presente legge, saranno diminuiti di quanto saranno aumentati quelli del quadro I della tabella A in conseguenza del passaggio di cui al presente articolo.

Col regolamento sarà stabilito un termine per l'esercizio del diritto di opzione.

(Approvato).

#### Art. 27.

I capi d'ufficio, già vice-segretari nell'Amministrazione centrale, che nel maggio del 1898, sebbene dichiarati idonei dal Consiglio d'amministrazione al grado di segretario, secondo le norme del Regio decreto 18 febbraio 1897 n. 72, non furono promossi in applica-

zione dell'art. 9 del Regio decreto organico 26 gennaio 1899, n. 43, qualora essi ne facciano domanda entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno nominati segretari con lo stipendio di lire 3500 e prenderanno posto in ruolo di seguito a coloro che saranno promossi segretari a lire 3500 al 1° luglio 1907.

Quelli dei funzionari di cui si tratta che al momento della nomina godranno uno stipendio superiore a lire 3500, conserveranno la differenza quale maggiore assegno *ad personam* da eliminarsi coi successivi aumenti.

Dalla data di nomina a segretari a lire 3500 comincerà a decorrere per tutti il periodo di tempo utile per il successivo aumento di stipendio.

I posti del quadro III della tabella B annessa alla presente legge, saranno diminuiti di quanti saranno aumentati quelli del quadro II della tabella A in conseguenza del passaggio di cui al presente articolo.

Inoltre quei capi d'ufficio già vice-segretari della fattispecie, che rientrarono in prima categoria a seguito d'ulteriore esame, riprenderanno il posto di ruolo che avevano prima dell'applicazione dell'articolo 9 del Regio decreto 26 gennaio 1899 con l'anzianità relativa senza diritto agli arretrati di stipendio.

(Approvato).

#### Art. 28.

I laureati in giurisprudenza ed in scienze fisico-matematiche che appartengono alla 2<sup>a</sup> categoria del personale, faranno passaggio al quadro I della tabella A a lire 1500 di seguito alla promozione degli attuali volontari.

I posti del quadro I della tabella B, a L. 1200 saranno diminuiti di n. 65 e conseguentemente saranno aumentati di 52 quelli del quadro I della tabella A, a L. 1500.

(Approvato).

#### Art. 29.

Il capo meccanico dallo stipendio attuale passa a L. 3500.

I meccanici a L. 2500 con due sessenni, passano a L. 2900 col maggiore assegno *ad personam* di L. 100.

Il quadriennio per il conferimento dello stipendio superiore decorrerà dal 1° luglio 1907.

Quelli a L. 2500 passano a L. 2600, quelli a L. 2000, con due sessenni, passano a L. 2300 col maggiore assegno *ad personam* di L. 100. Quelli a L. 2000 con un sessennio passano a L. 2300.

Il quadriennio per il conferimento dello stipendio superiore tanto per i meccanici, che passano a L. 2600, quanto per quelli che passano a L. 2300 decorrerà dal 1° luglio 1907.

Gli altri meccanici a L. 2000, non hanno, salva l'eccezione del primo capovero dell'articolo 21, aumento immediato di stipendio, ma il quadriennio per essi si computerà dalla data della rispettiva nomina.

Il maggiore assegno sarà assorbito dall'aumento quadriennale.

(Approvato).

#### Art. 30.

I serventi sono nominati commessi.

I commessi ed i portalettere che attualmente percepiscono lo stipendio di L. 900 saranno promossi a L. 1000 dal 1° luglio 1907, e da questa data decorrerà per loro il quadriennio.

È concesso un anno di abbreviamento per il primo quinquennio a tutti gli agenti del quadro I della tabella C, che all'attuazione della presente legge si troveranno allo stipendio di L. 1400, 1600 e 1800.

Gli agenti a L. 1200 del quadro I della tabella C con venti e più anni di anzianità di ruolo, che all'attuazione della presente legge non avranno la promozione, otterranno immediatamente un maggiore assegno *ad personam* di L. 100 annue, che cesserà col conseguimento dell'aumento di stipendio.

(Approvato).

#### Art. 31.

Le serventi delle sezioni telegrafiche femminili sono nominate commesse.

Le commesse che attualmente sono retribuite con L. 2.50 al giorno passano a L. 1000; quelle retribuite con L. 2.25 al giorno passano a L. 900; quelle retribuite con L. 2 e L. 1.75 al giorno passano a L. 750; quelle retribuite con L. 1.50 al giorno passano a L. 600.

Il rispettivo periodo quadriennale o quinquennale comincerà a decorrere dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 32.

Col 1° luglio 1907 passano a L. 1200 quelli agenti di manutenzione che hanno compiuto un quadriennio allo stipendio di L. 1000, gli altri, salva l'eccezione di cui al primo capoverso dell'art. 21, otterranno la promozione a L. 1200 alla maturazione del quadriennio calcolato dalla data della loro nomina a L. 1000.

Gli agenti che al 1° luglio 1907 si trovano a L. 1100, 1300, 1500 sono collocati subito rispettivamente a L. 1200, 1400 e 1600 per conseguire un'ulteriore promozione immediata a L. 1400, 1600 e 1800, se abbiano compiuto il quadriennio od il quinquennio allo stipendio di L. 1100, 1300 e 1500; in caso contrario, salva l'eccezione di cui all'art. 21, otterranno la seconda promozione a mano a mano che matureranno il rispettivo periodo calcolato dalla data della promozione a L. 1100, 1300 e 1500.

(Approvato).

## Art. 33.

Gli attuali operai meccanici passano in ruolo col 1° luglio 1907 nel quadro IV della tabella C annessa alla presente legge.

Quelli retribuiti con L. 5 al giorno saranno collocati a L. 2000, quelli retribuiti con L. 4.75 al giorno saranno collocati a L. 1750 e quelli retribuiti con L. 4 al giorno saranno collocati a L. 1500.

Il biennio decorrerà per tutti dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 34.

Gli attuali gondolieri prendono posto nel quadro I della tabella C, dal 1° luglio 1907. Quelli che avranno una retribuzione superiore alle L. 1000 (compresi i maggiori assegni) saranno nominati vice-brigadieri e vice-messaggeri a L. 1200; gli altri saranno nominati commessi e portalettere a L. 1000.

Il quadriennio decorrerà per tutti dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 35.

Gli attuali agenti subalterni fuori ruolo (vuotacassette, portapioghi e portalettere suburbani) nominati a tutto il 30 giugno 1905, saranno

assunti in ruolo dal 1° luglio 1907, salva l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 18; quelli con L. 1000 di retribuzione saranno nominati commessi e portalettere a L. 1000; tutti gli altri saranno nominati vice-commessi e vice-portalettere a L. 900 col maggiore assegno *ad personam* di L. 50 annue per ciascuno degli agenti medesimi che abbiano già una retribuzione di L. 900. Il rispettivo quadriennio e biennio decorrerà dal 1° luglio 1907.

Gli agenti subalterni fuori ruolo con la retribuzione di L. 900, nominati nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907, continueranno a percepire tale retribuzione fino a che passeranno, a suo tempo, vice-commessi o vice-portalettere a L. 900, col maggiore assegno di L. 50 di cui sopra.

I maggiori assegni verranno assorbiti con la successiva promozione a L. 1000.

(Approvato).

## Art. 36.

I fattorini telegrafici, ammessi anteriormente al regolamento organico approvato con R. decreto del 14 ottobre 1900, n. 374, e che rinunziarono al passaggio in ruolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344 saranno, a loro domanda da presentarsi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, nominati vice-commessi e vice-portalettere a L. 900 conservando, quale assegno *ad personam*, la differenza fra tale stipendio di L. 900 e la retribuzione complessiva da ciascuno di essi attualmente percepita, ma con rinuncia a qualsiasi maggiore emolumento per recapito di telegrammi o per quadrienni anteriori al 1° luglio 1907.

Il maggiore assegno sarà gradatamente diminuito a misura degli aumenti di stipendio.

Agli attuali agenti subalterni di ruolo provenienti dai fattorini telegrafici anziani i quali accettarono di entrare in pianta a L. 900 giusta il disposto dell'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344, terzo capoverso, sarà corrisposto dal 1° luglio 1907 un complemento di assegno *ad personam* di L. 200 annue ciascuno, che si andrà eliminando coi successivi aumenti di stipendio.

(Approvato).

## Art. 37.

I procacci, per lo scambio degli effetti postali, che attualmente sono addetti alle stazioni ferroviarie di Castellammare Adriatico e di Taranto saranno nominati agenti subalterni fuori ruolo a L. 850 dal 1° luglio 1907.

Parimenti gli avventizi che attualmente prestano servizio presso l'ufficio dei collaudi in Roma saranno nominati agenti subalterni fuori ruolo a L. 850 col maggiore assegno di L. 50 dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 38.

Nel primo concorso da bandirsi dopo il 1° luglio 1907 pel posto di ufficiale d'ordine non si terrà conto dei limiti di età stabiliti dall'articolo 149 del regolamento approvato con Regio decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, in riguardo degli agenti subalterni, di ruolo e fuori ruolo, dei ricevitori e dei supplenti.

Così, non si terrà conto del limite d'età, stabilito dall'art. 282 del citato regolamento in ordine alle nomine di allievi guardafili da farsi nel luglio 1907.

Gli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo ed i fattorini telegrafici che hanno disimpegnato o che attualmente disimpegnano funzioni d'impiegato saranno nominati ufficiali d'ordine a L. 1200 dal 1° luglio 1907, osservando le norme da stabilirsi nel regolamento. In conseguenza di ciò sarà aumentato il numero dei posti a L. 1200 del quadro V della tabella B di quanti sarà diminuito il numero dei posti di L. 1000 del quadro I della tabella C ed il numero dei posti degli agenti subalterni fuori ruolo e dei fattorini telegrafici.

(Approvato).

## Art. 39.

Il disposto dell'art. 15 della presente legge si applicherà subito, ma senza effetto retroattivo, a quei funzionari che si trovano nelle condizioni contemplate dall'articolo stesso.

(Approvato).

## Art. 40.

Gl'impiegati ed agenti qualificati *ottimi* giusta il disposto del primo comma dell'art. 181 del regolamento approvato con Regio decreto del 14 ottobre 1906, i quali non avranno conseguito la promozione di merito avanti il 1° luglio 1907, otterranno invece l'abbreviamento del periodo ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Se le promozioni di merito o a scelta ai sensi degli art. 160 ultimo comma e 162 del regolamento succitato non potessero farsi avanti il 1° luglio 1907, si effettueranno ugualmente dopo la data anzidetta con effetto dal giorno in cui ebbero luogo le corrispondenti promozioni per anzianità ma non anteriormente alla data 1° novembre 1906.

Salvo il disposto dell'art. 23 non è riconosciuta alcuna efficacia ai punti di merito di cui gli impiegati si trovassero eventualmente ancora dotati.

(Approvato).

## Art. 41.

Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento per la esecuzione della presente legge, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della legge stessa, le norme del regolamento approvato con Regio decreto del 14 ottobre 1906, n. 546.

I posti di nuova creazione contemplati dalla presente legge sono conferiti a scelta del ministro.

(Approvato).

## TABELLA A.

Ruolo di 1ª categoria (*Personale direttivo*).

## QUADRO I.

475	Vicesegretari a	L.	4,000
	Id.		3,500
	Id.		3,000
	Id.		2,500
	Id.		2,000
	Id.		1,500
100	Volontari.		>
1	Bibliotecario		4,000
			<u>576</u>

## QUADRO II.

711	Segretari capi a	L.	5,000
	Id.		4,500
	Segretari a		4,000
	Id.		3,500
	Id.		3,000

## QUADRO III.

4	Direttori generali a L. 9000	L.	36,000
4	Ispettori generali a L. 8000		32,000
1	Direttore dell'Istituto superiore postale-telegrafico a L. 7000		7,000
1	Direttore capo della Ragioneria centrale a L. 7000		7,000
9	Capi divisione, direttori superiori di 1ª classe a L. 7000		63,000
14	Capi divisione, direttori superiori di 2ª classe a L. 6000		84,000
			<u>L. 229,000</u>

## TABELLA E.

Ruolo di 2<sup>a</sup> categoria (*Personale amministrativo-contabile e d'ordine*).

## QUADRO I.

5285	Primi ufficiali a	L.	4,000
	Id.		3,600
	Id.		3,300
	Id.		3,000
	Ufficiali postali-telegrafici a		2,700
	Id.		2,400
	Id.		2,100
	Id.		1,800
	Id.		1,500
	Id.		1,200
200	Alunni . . . . .		»
<u>5485</u>			

## QUADRO II.

1401	Primi ufficiali a	L.	4,000
	Id.		3,600
	Id.		3,300
	Id.		3,000
	Ufficiali telegrafici a		2,700
	Id.		2,600
	Id.		2,550
	Id.		2,500
	Id.		2,450
	Id.		2,300
	Id.		2,250
	Id.		2,200
	Id.		2,000
	Id.		1,950
Id.		1,700	

## QUADRO III.

725	Capi ufficio a	L.	4,000
	Id.		3,800
	Id.		3,400
	Id.		3,000

Segue Tabella B.

QUADRO IV.

967	Ausiliarie a . . . . .	L. 2,450
	Id. . . . .	2,200
	Id. . . . .	1,950
	Id. . . . .	1,900
	Id. . . . .	1,850
	Id. . . . .	1,800
	Id. . . . .	1,700
	Id. . . . .	1,650
	Id. . . . .	1,600
	Id. . . . .	1,450
	Id. . . . .	1,400
	Id. . . . .	1,200

QUADRO V.

2460	Ufficiali d'ordine a . . . . .	L. 2,700
	Id. . . . .	2,450
	Id. . . . .	2,200
	Id. . . . .	2,150
	Id. . . . .	2,100
	Id. . . . .	2,050
	Id. . . . .	2,000
	Id. . . . .	1,950
	Id. . . . .	1,900
	Id. . . . .	1,850
	Id. . . . .	1,800
	Id. . . . .	1,700
	Id. . . . .	1,650
	Id. . . . .	1,600
	Id. . . . .	1,450
Id. . . . .	1,400	
Id. . . . .	1,200	

QUADRO VI.

55	1 Capo meccanico a . . . . .	L. 3,500
	Meccanici a . . . . .	3,200
	Id. . . . .	2,900
	Id. . . . .	2,600
	Id. . . . .	2,300
	Id. . . . .	2,000

TABELLA C.

Ruolo di 3ª categoria (*Personale suballerno*).

QUADRO I.

8068	2	Commessi superiori a . . . . .	L.	2,000
		Brigadieri e messaggeri . . . . .		2,000
		Id. . . . .		1,800
		Id. . . . .		1,600
		Id. . . . .		1,400
		Vice-brigadieri e vice-messaggeri . . . . .		1,200
		Commessi e portalettere. . . . .		1,000
		Vice-commessi e vice-portalettere . . . . .		900
<hr/>				
8008				

QUADRO II.

27	Commesse a. . . . .	L.	1,100
	Id. . . . .		1,000
	Id. . . . .		900
	Id. . . . .		750
	Id. . . . .		600

QUADRO III.

1140	Agenti di manutenzione a . . . . .	L.	2,000
	Id. . . . .		1,800
	Id. . . . .		1,600
	Id. . . . .		1,400
	Id. . . . .		1,200
	Id. . . . .		1,000

QUADRO IV.

10	Operai meccanici a . . . . .	L.	2,000
	Id. . . . .		1,750
	Id. . . . .		1,500
	Id. . . . .		1,300

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia ».**  
(N. 598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 598).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituita in Pescia (Lucca) una scuola pratica di agricoltura, ordinata secondo la legge 6 giugno 1885, n. 3141.

(Approvato).

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio per l'esercizio 1907-908 sarà iscritta al capitolo 34 per spese di mantenimento la maggior somma di L. 25,500 di cui L. 12,300 a carico dello Stato; L. 1300 del comune di Pescia; L. 500 dell'Amministrazione provinciale di Lucca; L. 400 della Camera di commercio di Lucca; L. 6000 della Cassa di risparmio di Pescia; L. 5000 per rette e tasse scolastiche.

Nel capitolo 36 del bilancio anzidetto si iscriveranno per spese di istituzioni L. 16,804.50 a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Al ruolo organico degli insegnanti delle scuole pratiche di agricoltura sono aggiunti due posti di professore titolare di terza classe a L. 2400 ed un posto di professore reggente di prima classe a L. 2000.

Al pagamento degli stipendi dei predetti insegnanti si provvederà con le somme da iscriversi ai termini del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto Reale sarà provveduto al regolamento organico della scuola.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata dal senatore Costantino Rössman alla città di Firenze »** (N. 711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata dal senatore Costantino Rössman alla città di Firenze ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 711).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la convenzione del 15 giugno 1907 tra il Governo e il comune di Firenze, con la quale lo Stato assume l'obbligo di pagare la tassa di successione della collezione di armi, legata dal commendatore Costantino Rössman al comune di Firenze, il quale s'impegna di tenerla depositata in perpetuo nel Regio museo Nazionale di Firenze.

(Approvato).

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1907-

1908, è stanziata la somma di L. 26,707.15, allo scopo di pagare la tassa di successione del legato di cui al precedente articolo, relativi interessi, aggi e spese.

(Approvato).

#### Convenzione

*fra il Ministero della pubblica istruzione del Regno d'Italia ed il comune di Firenze.*

Premesso che con testamento olografo pubblicato presso la cancelleria della Regia Ambasciata d'Italia a Parigi li 8 luglio 1899 il commendatore Costantino Ressiman legava la sua collezione di armi, armature e frammenti d'armi antiche e di libri d'arte al comune di Firenze, per essere deposte nel museo Nazionale di Firenze (Bargello);

Che, essendosi tale successione aperta in Francia, l'Erario della Repubblica Francese percepì pel suddetto legato la tassa di L. 22,500, la quale venne pagata con gli assegnamenti dell' eredità Ressiman;

Che le suindicate collezioni vennero rimesse e consegnate al museo Nazionale di Firenze e le spese di trasporto, d'inventario, ecc., a ciò occorrenti in lire 207.15 furono sopportate dal comune di Firenze;

Che il signor Antonio Scherling di Malborghetto, erede del commendatore Ressiman, richiese al comune di Firenze il rimborso della somma di lire 22,500, come sopra pagata per tassa di successione, nonchè il rimborso dei relativi interessi, aggio sull'oro, spese legali, ecc., liquidate a stralcio nella somma di lire 4000;

Che fra il comune di Firenze ed il ministro della pubblica istruzione del Regno d'Italia sono corse lunghe trattative circa il pagamento di tale somma;

Che in seguito a tali trattative il Ministero anzidetto, sentito il Consiglio dei ministri, ha deciso di pagare la somma dovuta al signor Scherling, a condizione però che il comune di Firenze si obblighi a restituire l'ammontare, quante volte, per qualsiasi eventualità esso comune voglia o debba rientrare nel possesso e nell'uso delle predette collezioni Ressiman;

Volendo che ciò resulti da regolare convenzione;

#### INDI È CHE

Fra l'Amministrazione dello Stato del Regno d'Italia, rappresentata da S. E. il commendatore Luigi Rava, nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione ed il comune di Firenze rappresentato dall'onorevole signor commendatore marchese senatore Ippolito Niccolini, nella sua qualità di sindaco del comune stesso;

#### SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1° L'Amministrazione dello Stato e per essa il Ministero della pubblica istruzione, come sopra rappresentato, pagherà al signor Antonio Scherling erede del commendatore Costantino Ressiman, la somma di lire ventiduemilacinquecento (L. 22,500) a titolo di rimborso della tassa pagata all'Erario francese sulle collezioni d'armi, armature, frammenti d'armi e libri di arte dal detto commendatore Ressiman legati alla città di Firenze per essere depositati nel museo Nazionale del Bargello, nonchè la somma di lire quattromila (L. 4000) a stralcio per interessi dovuti sulla somma che sopra pagata al Fisco francese, aggio sull'oro e spese legali.

L'Amministrazione dello Stato e per essa il Ministero suddetto effettuerà il rimborso delle somme ora dette al comune di Firenze, ove questo provi di aver già pagato del proprio al signor Antonio Scherling quanto gli è come sopra dovuto.

Al comune medesimo infine l'Amministrazione dello Stato pagherà la somma di lire duecentosette e centesimi quindici (L. 207.15) a titolo di rimborso di spese erogate pel trasporto e l'inventario delle dette collezioni.

2° Il comune di Firenze, rappresentato come sopra, si obbliga di restituire allo Stato l'ammontare di quanto verrà pagato dal Ministero della pubblica istruzione a norma dell'art. 1° della presente scrittura, allorchè per qualsiasi eventualità il comune anzidetto volesse o dovesse rientrare nel possesso e nell'uso delle collezioni medesime.

3° La validità della presente convenzione, che è stata approvata dal Consiglio comunale di Firenze con deliberazione 23 novembre 1906, vidimata dal prefetto il 6 dicembre successivo e dalla Giunta comunale per urgenza con deliberazione in data 25 aprile 1907, è sottoposta, per quanto riguarda l'Amministrazione dello

Stato, alle approvazioni delle autorità di cui alla legge ed al regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

4° Le spese della presente convenzione saranno a carico dello Stato.

Fatto in doppio originale, letto, approvato e sottoscritto oggi li quindici del mese di giugno dell'anno millenovecentosette.

IPPOLITO NICCOLINI  
LUIGI RAVA.

DIREZIONE GENERALE  
PER LE ANTICHITÀ E LE BELLE ARTI.

La collezione Ressman contiene:

I.

N. 10 pezzi - Elmi, visiere, cimieri, morioni dei secoli XIV-XVI, d'arte italiana, tedesca, inglese.

II.

N. 22 pezzi - Armature, guanti di ferro (tra cui un paio adorno di orlature in rame inciso, rarissimo, d'arte italiana del secolo XIV); bracciali, corazze, cotte d'armi, gambali.

III.

N. 35 pezzi - Frontali di cavallo, speroni, morsi dei secoli XI e XII, fino al secolo XVII.

IV.

N. 10 pezzi - Scudi, targhe e rotelle di varie foggie e metalli.

V.

N. 32 pezzi - Spade italiane, francesi, spagnole, stocchi, scimitarre, sciabole (tra cui una splendida spada veneziana del 1400, ornata a figure e incisa, tutta dorata e conservatissima, col suo fodero, ed una sciabola di Nicola de Covillo, arabescata, con scene storiche, di cacce, ecc., figurate. È del secolo XVI.

VI.

N. 34 pezzi - Daghe e pugnali francesi, italiani dei secoli XV e XVI (tra cui alcune daghe con iscrizioni, altre con cesellature, ecc.).

VII.

N. 9 pezzi - Lance e alabarde.

VIII.

N. 27 pezzi - Archi, balestre, pistole e fiasche da polvere dei secoli XVI al XVIII.

IX.

*Armi orientali.*

N. 20 pezzi - Daghe persiane e indiane, coltelli indiani, pugnali, sciabole, lance, scudi, fiasche da polveri dei secoli XVI e seguenti.

X.

*Oggetti diversi.*

N. 80 pezzi - Armature, spade, daghe, ferri da lance, spuntone di stendardo cesellato, d'arte italiana; lance, pomi di spade e di daghe, ecc., statuette equestri in bronzo del 1300 e del 1500; chiavi, un piatto, un reliquiario di rame dorato, smaltato e adorno di ricchi cristalli di rocca, una cassetta in legno del 1400, ecc.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma » (N. 634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire cinquantatremila (L. 53,000) per le opere di finimento occorrenti nella costruzione del nuovo edificio ad uso della clinica chirurgica della R. Università degli studi di Parma.

Tale somma sarà stanziata in un capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero d'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-1907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento pel nuovo edificio della clinica psichiatrica nella R. Università degli studi di Pavia » (N. 685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella R. Università degli studi di Pavia ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire sessantamila (L. 60,000) per le opere di finimento occorrenti nella costruzione del nuovo edificio ad uso della clinica psichiatrica della Regia Università degli studi di Pavia, e per il suo arredamento.

Tale somma sarà stanziata in un capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero d'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-007.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge d'un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il passaggio alla R. Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino » (N. 701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il passaggio alla R. Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento Marcellino ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(V. Stampato N. 701).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

La parola spetta al senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Lodo il ministro della sollecita cura che ha spiegata per questo disegno di legge sul funzionamento delle cliniche e sui nuovi locali per l'Università di Napoli, superando, in quest'ultimo, col valido aiuto del benemerito rettore Fadda, che vinse ostacoli di ogni specie, le gravi difficoltà opposte da pregiudizi e da resistenze amministrative.

La breve, ma esauriente relazione del senatore D'Antona, accenna le necessità, gli scopi, i mezzi, adottati dal Governo, per la trasformazione dell'ex-convento di S. Marcellino in istituti sperimentali, che ormai erano in una condizione insostenibile.

Ma occorre completare l'opera con l'adattamento e i lavori necessari alla sistemazione della biblioteca, sollecitando anche i restauri, il cui indugio da parte del Genio civile, malgrado le somme stanziato, ridussero, durante l'anno, la facoltà giuridica all'uso di due sale, producendo sosta di lezioni e assenza e dispersione di alunni. Occorre inoltre affrettare i lavori di demolizione e restauri per aprire più largo accesso alla vecchia Università.

Ma, oltre al rimedio che riguarda le cose, occorrono quelli che concernono le persone; mancano strumenti di azione adeguati a uffici che devono rispondere alle esigenze di pressoché 6000 giovani, ed all'applicazione di nuove leggi; e cito quella sulle tasse universitarie, che richiede, anche al centro, una corrispondenza di organi e di funzioni. Il difetto del personale, specialmente a Napoli, si trasforma in disordini, la cui responsabilità ricade sul Governo.

Deploro che da un lato si lamentino disordini e dall'altro non si consentano subito i mezzi per provvedere.

La Camera, solo all'ultimo giorno votò disegni urgenti che il ministro aveva da tempo presentati, fra cui quello che il Senato ha avuto appena l'altro ieri, e che ripara alla ingiusta condizione dei provveditori, alla necessità di rafforzare l'Ufficio di ragioneria, e a quella di

costituire, o meglio restituire, due direttori generali che nella esclusiva sfera amministrativa dessero autorità, rapidità, unità d'indirizzo ai complessi servizi dell'istruzione superiore e della media.

Esorto il ministro ad organizzare fortemente il suo dicastero, senza preoccuparsi delle dispute e dei progetti o controprogetti che altri fanno per conto loro.

Spetta a lui tale dovere, come su lui ricade tutta la responsabilità.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**RAVA, ministro della pubblica istruzione.** Ringrazio anzitutto il senatore Arcoleo della lode che ha voluto darmi per avere preparato rapidamente e presentato questa legge che risponde alle maggiori necessità dell'Università di Napoli, povera di locali e di mezzi, ricchissima di studenti.

L'edificio nuovo costruito al Rettifilo certo non basta ai bisogni; servirà a una Facoltà e al Rettorato. Dopo la rovina del vecchio edificio, ora tutto puntellato, dopo l'aumento dei corsi nuovi e della libera docenza, era necessario che Napoli avesse spazio sufficiente per collocare le sue cattedre e i suoi studenti. Io so come sono le condizioni delle varie Facoltà, perchè andai, improvvisamente, di persona a visitarle, e ne rimasi sorpreso. O aule cadenti, o stanze insufficienti, corridoi puntellati... non cortili, non portici, non spazio, non luce. S. Marcellino coi suoi 12,000 mq. era vicino e fu vittima delle esigenze della scienza. Non c'era altra buona soluzione possibile. Nessun edificio vicino era adatto.

Quanto alla chiesa monumentale che è unita al convento di S. Marcellino, l'onor. Arcoleo stia sicuro che ogni riguardo sarà usato per conservarla: ne conosco l'importanza monumentale. Nei lavori da farsi, non occorrerà addossarsi a quella chiesa. In quanto al muro di cortina che divide appunto S. Marcellino dall'Università, sarà tolto per dare aria e luce a tutti i nuovi locali.

I due edifici saranno uniti al magnifico cortile di S. Marcellino. Il convento (ora educativo) sarà all'Università di sommo utile; e anche nei bisogni della biblioteca, si prestano senza cambiamenti per collocar libri, le stanze piccole di S. Marcellino che offrono molta su-

perficie per le scansie. E così nei gabinetti. Non vorrei che si cambiasse la disposizione del piano superiore, nè del giardino. Le aule per le lezioni si faranno al piano terreno. Diedi istruzioni al rettore e al Genio civile. Non si deve trasformare l'edificio con pericolo di danni, e di rovine. È opera artistica.

Quanto al secondo disegno di legge, a cui ha accennato il senatore Arcoleo, riconosco che per il Policlinico di Napoli, si sono fatti molti sforzi, ma si è ottenuta una soluzione, non buona, sebbene degna di considerazione, per chi conosce le molte difficoltà. Anche nelle nuove costruzioni lo spazio è ristretto, tutto è troppo modesto e non par fatto per la maggiore e più popolosa Università italiana. Ma è cosa fatta! Io cercherò di dare dotazioni sufficienti perchè il Policlinico possa funzionare bene.

L'onor. Arcoleo ha fatta un'altra seria considerazione.

Quanto al personale del Ministero necessario per tanti nuovi doveri, e compiti dati da nuove leggi (in prova ne ho cinque all'ordine del giorno del Senato), ha ragione l'onor. Arcoleo.

Ma io avevo pensato a tempo di provvedere, e ne parlai qui sul bilancio or è quasi un mese; e proposi una soluzione decisiva.

Appena approvato dalla Camera, ho portato qui il disegno di legge, al quale ha fatto cenno il senatore Arcoleo, sui direttori generali, i provveditori agli studi che meritano aiuto, e il personale, specie di ragioneria, e sarei dolente se il Senato non potesse approvarlo, perchè manca la relazione. Non sarà colpa mia se poi ci saranno lamenti per indugi nei conti e nei servizi della Minerva. Spero ancora di veder la relazione stampata. Non ho altro da aggiungere.

**D'ANTONA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**D'ANTONA, relatore.** Avrò poco da dire dopo quello che è stato detto, e dopo la simpatia colla quale questi due disegni di legge sono stati accolti dal Senato. E solo per aderire al desiderio di alcuni colleghi di Napoli, io chiederei al ministro un'affidamento, che, se veramente l'Istituto di S. Marcellino non potrà essere convenientemente collocato, dia affidamento che si troverà modo di collocarlo altrove o ingrandendo i Miracoli o trovando altra località.

È giusto che questo Istituto secolare, sia man-

tenuto e a quel grado che ha tenuto fino ad oggi.

Non ripeterò i miei ringraziamenti al ministro e a tutto il Governo pei due disegni di legge presentati a favore della Università di Napoli, perchè l'ho già fatto nella mia relazione.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Accolgo ben volentieri la raccomandazione del relatore di questo progetto di legge, e lo ringrazio per le parole assai benevoli stampate e rivolte anche personalmente al ministro. L'Istituto di San Marcellino, di cui conosciamo la storia e le benemerenze, o si colloca bene nello stupendo locale dei Miracoli, e il problema è risolto; o non si colloca, e la legge, che è larga e liberale, dà i mezzi per trovar modo di portarlo convenientemente altrove. Si ebbe ogni riguardo nel preparare questa soluzione del problema dell'Università di Napoli. E non si è lesinato nella spesa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

I locali dell'ex-convento di S. Marcellino in Napoli e la chiesa omonima, con tutte le case comprese nell'isolato fra la via Università, le rampe del Salvatore, la via San Marcellino, il vico Storto, S. Marcellino e la via di Sant'Agnesello ai Grassi, concesse rispettivamente in uso e in dotazione al 2° Reale Educandato Maria Pia, torneranno a disposizione del Demanio dello Stato dal 1° settembre 1907, per essere adibiti ad uso della R. Università degli studi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per le spese di trasferimento e di sistemazione del detto Educandato in altri locali è accordata la somma di L. 150,000, che sarà iscritta in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

(Approvato).

#### Art. 3.

In sostituzione del reddito delle case già concesse in dotazione al 2° Reale Educandato predetto viene ad esso accordata la somma di L. 30,000 annue, che sarà stanziata in apposito capitolo nella parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

(Approvato).

#### Art. 4.

La presente legge non pregiudica in nessun modo i diritti spettanti al 2° Regio Educandato Maria Pia verso il comune e la provincia di Napoli.

(Approvato).

#### Art. 5.

È autorizzata la spesa di L. 200,000 per l'adattamento e l'arredamento dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino; la quale somma sarà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

(Approvato).

PRESIDENTE. La legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della Regia Università degli studi di Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali** » (N. 702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della Regia Università degli studi di Napoli e del palazzo costruito come sede della Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. *Stampato N. 702*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 278,100 (allegato A) per l'arredamento delle nuove cliniche e degli Istituti di patologia della Regia Università degli studi di Napoli; la qual somma sarà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte ordinaria del bilancio medesimo sarà stanziata, a cominciare dall'esercizio 1907-1908, in aumento al capitolo delle dotazioni delle Regie Università, la somma di lire 112,980 (allegato B), che rappresenta la maggiore spesa necessaria per il mantenimento delle cliniche e delle patologie predette; e in aumento al capitolo del personale delle Regie Università ed altri Istituti universitari sarà stanziata la somma di lire 76,906 (allegato C) che rappresenta la maggiore spesa necessaria per il personale da aggiungersi a quello esistente per le cliniche e le patologie sumenzionate.

(Approvato).

Art. 3.

È aumentata di lire 23,410 la somma assegnata nel bilancio ordinario dell'istruzione pubblica, destinata, in aggiunzione a quella già stanziata al mantenimento di n. 50 infermi durante i mesi universitari, nella terza clinica medica, la quale occuperà nel « Gesù e Maria » una parte dei locali che saranno lasciati liberi dalle cliniche che dovranno essere trasferite ai nuovi edifici.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 200,000 per l'arredamento del nuovo palazzo costruito al Rettifilo per sede della Regia Università degli studi in Napoli; la qual somma sarà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

(Approvato).

Art. 5.

È aumentata di lire 30,000, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, la somma assegnata alla Regia Università di Napoli per manutenzione dei locali sul capitolo del bilancio della pubblica istruzione riguardante le dotazioni delle Regie Università.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-007 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

## ALLEGATO A.

## REGIA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Spesa per l'arredamento mobile delle Cliniche e Patologie alla Croce di Lucca.

Denominazione degli Istituti	Letti a lire 900 ognuno	Importare
1. Clinica medica . . . . .	50	45,000
2. Clinica medica . . . . .	50	45,000
Clinica dermosifilopatica . . . . .	36	32,400
Psichiatrica e neuropatologica . . . . .	40	36,000
1. Clinica chirurgica . . . . .	58	52,200
2. Clinica chirurgica e semiotica . . . . .	29	26,100
1. Patologia medica . . . . .	15	13,500
2. Patologia medica . . . . .	15	13,500
Patologia chirurgica . . . . .	16	14,400
Totale . . . . .	309	278,100

LEGISLATURA XXI - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

## ALLEGATO B.

## REGIA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

## Spesa per il mantenimento degli infermi nelle Cliniche e Patologie.

Denominazione degli Istituti	Posizione al 1° gennaio 1907		Proposta della Commissione		Spesa maggiore
	Letti	Assegni	Letti	Assegni	
1. Clinica medica. . . . .	30	15,500	50	30,000	14,500
2. Clinica medica. . . . .	30	13,500	50	30,000	16,500
Clinica dermosifilopatica . . . . .	20	9,000	36	21,600	12,600
Psichiatrica e Neuropatologica . . . . .	»	6,000	40	21,000	18,000
1. Clinica chirurgica. . . . .	35		58	38,280	11,680
Propedeutica chirurgica. . . . .	10	610			
2. Clinica chirurgica e semiotica . . . . .	»	»	29	19,140	19,140
1. Patologia medica . . . . .	»		15	9,000	9,000
2. Patologia medica . . . . .	»	»	15	9,000	9,000
Patologia chirurgica. . . . .	10	8,000	16	10,500	2,500
<b>Totale . . . . .</b>	<b>135</b>	<b>78,600</b>	<b>309</b>	<b>191,580</b>	<b>112,980</b>

## ALLEGATO C.

**Ruolo del personale in aggiunta a quello esistente per le Cliniche e le Cattedre di patologia speciale della Regia Università di Napoli alle quali sono destinati i nuovi edifici della Croce di Lucca.**

## Servizio generale.

1 Soprastante . . . . .	L.	1,800
6 Custodi degli edifici a L. 850 . . . . .		5,100
	L.	<u>6,900</u>

## 1. Clinica medica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
1 Capo infermiere . . . . .		920
5 Infermieri a L. 720 . . . . .		3,600
5 Infermiere a L. 720 . . . . .		3,600
2 Inservienti a L. 720 . . . . .		1,440
	L.	<u>10,410</u>

## 2. Clinica medica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
1 Capo infermiere . . . . .		920
5 Infermieri a L. 720 . . . . .		3,600
5 Infermiere a L. 720 . . . . .		3,600
2 Inservienti a L. 720 . . . . .		1,440
<i>Per la semiotica:</i>		
1 Aiuto . . . . .		1,334
1 Assistente . . . . .		622
1 Inserviente . . . . .		720
	L.	<u>13,086</u>

## Clinica dermosifilopatica.

1 Portiere . . . . .	L.	720
1 Capo infermiera . . . . .		920
4 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,880
4 Infermiere a L. 720 . . . . .		2,880
<i>Per dispensario:</i>		
1 Infermiere . . . . .		720
1 Infermiera . . . . .		720
2 Inservienti a L. 720 . . . . .		1,440
	L.	<u>10,280</u>

## Clinica psichiatrica e neuropatologica.

1 Capo infermiera . . . . .	L.	920
3 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,160
3 Infermiere a L. 720 . . . . .		2,160
	L.	<u>5,240</u>

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

## 1. Clinica chirurgica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
4 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,880
4 Infermiere a L. 720 . . . . .		2,880
4 Inservienti a L. 725 . . . . .		2,880
1 Inserviente per ambulatorio . . . . .		720
2 Inservienti per il laboratorio a L. 720 . . . . .		1,440
	L.	<u>11,650</u>

## 2. Clinica chirurgica e semiotica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
2 Inservienti a L. 720 . . . . .		1,440
1 Inserviente per il laboratorio . . . . .		720
	L.	<u>3,010</u>

## 1. Patologia speciale medica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
2 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,160
3 Infermiere a L. 720 . . . . .		1,440
1 Servente . . . . .		720
	L.	<u>5,170</u>

## 2. Patologia speciale medica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
2 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,160
3 Infermiere a L. 720 . . . . .		2,160
1 Inserviente . . . . .		720
	L.	<u>5,890</u>

## Patologia speciale chirurgica.

1 Portiere . . . . .	L.	850
3 Infermieri a L. 720 . . . . .		2,160
3 Infermiere a L. 720 . . . . .		1,440
1 Inserviente . . . . .		720
	L.	<u>5,170</u>

## Riassunto della spesa.

Servizio generale . . . . .	L.	6,900
1 Clinica medica . . . . .		10,410
2 Cliniche mediche . . . . .		13,086
Clinica dermosifilopatica . . . . .		10,280
Clinica psichiatrica o neuropatologica . . . . .		5,240
1 Clinica chirurgica . . . . .		11,650
2 Cliniche chirurgiche . . . . .		3,010
1 Patologia speciale medica . . . . .		5,170
2 Patologia speciale medica . . . . .		5,170
1 Patologia speciale chirurgica . . . . .		5,890
Totale . . . . .	L.	<u>76,906</u>

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1907

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Acquisto, adattamento ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles e Aja:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 252, sulle case popolari:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno):

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, nella parte relativa ai ragionieri d'artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capi tecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del Regio esercito:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, il 14 giugno 1907:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379:

Senatori votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 14 col seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di vulture catastali (N. 708 - *urgenza*);

Istituzione di uffici tecnici centrali nei monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle privative e dell'Amministrazione centrale delle finanze (N. 666);

Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari (N. 667);

Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como (N. 646).

#### II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante (N. 705);

Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 687);

Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia (N. 598);

Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata da Costantino Rissman alla città di Firenze (N. 711);

Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma (N. 684);

Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella R. Università di Pavia (N. 685);

Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino (N. 701);

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della R. Università degli studi di Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali (N. 702).

#### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime (N. 703 - *urgenza*);

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato (N. 692);

Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale (N. 695);

Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera (N. 660);

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 699);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 694);

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del palazzo di Giustizia in Roma (N. 715);

Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906 (N. 683 - *urgenza*);

Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con

gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri (N. 690);

Sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta (N. 707 - *urgenza*);

Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato (N. 709 - *urgenza*);

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori (N. 712);

Disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia (N. 671);

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato (N. 698);

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato (N. 697);

Censimento del bestiame e statistica agraria (N. 597);

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico (N. 700 - *urgenza*);

Estensione ai comuni con popolazione superiore ai 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernente i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (N. 594);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

IV. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII-documenti).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 16 luglio 1907 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.